

FEDERICO ROGGERO

LA COLONIZZAZIONE DI BOZZA E BADESSA
NEGLI ATTI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

SOMMARIO: 1. L'immigrazione slava ed albanese nell'Italia centro-meridionale. – 2. La colonizzazione di Bozza (1475). – 3. La nascita di Villa Badessa (1744). – 4. Villa Bozza negli atti demaniali di Atri. – 5. Villa Badessa negli atti demaniali di Rosciano. – 6. Conclusioni.

1. L'immigrazione slava ed albanese nell'Italia centro-meridionale

Nell'ultimo quarantennio la storiografia ha raccolto, sistematizzato ed analizzato in profondità, sia con illustrazioni di carattere complessivo che con indagini mirate a specifiche comunità, le fonti che si riferiscono allo stanziamento sul territorio dell'Italia meridionale, e particolarmente dell'Abruzzo, di minoranze etniche e linguistiche provenienti dall'area adriatica orientale e segnatamente dall'Albania. A riprova dell'importanza niente affatto trascurabile che tali migrazioni ebbero in generale nella storia del Meridione, Lorenzo Giustiniani dedicò un'appendice – l'unica – del suo *Dizionario* del Regno di Napoli proprio alla storia delle migrazioni di Albanesi nel territorio del regno¹. La mole di studi sull'immigrazione albanese in Abruzzo è ormai tale da aver meritato già due rassegne bibliografiche, rispettivamente a metà degli anni novanta e nei primi anni duemila²; i lavori sulle migrazioni di Slavi, Albanesi, o in genere – come approssimativamente venivano etichettate le popolazioni della sponda orientale dell'Adriatico durante l'età moderna, anche per via del fatto che, in molti casi, non se ne conosceva esattamente l'origine – “Schiavoni” verso il territorio italiano hanno, infatti, conosciuto una nuova stagione di

¹ Cfr. la *Lettera a S.E. D. Francesco Migliorini, Segretario di Stato di S.M. (D.g.), di grazia e giustizia, e dell'ecclesiastico*, in Lorenzo Giustiniani, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, appendice al vol. X, Napoli, s.n., 1805 [= Bologna, Forni, 1970]. La storia delle relazioni tra le due sponde dell'Adriatico non fu, peraltro, di sola emigrazione, bensì anche di intensi rapporti commerciali. Cfr. Corrado Marciani, *Le relazioni tra l'Adriatico orientale e l'Abruzzo nei secoli XV, XVI, XVII*, in *Archivio storico italiano*, disp. I, 1965, pp. 15-47; Antonio Fares, Vincenzo Sottanella, *Florilegio di documenti sui rapporti tra l'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa*, Pescara, SIGRAF, 2010.

² Sandro Galantini, *L'Abruzzo “alloglotta”. Indagine bibliografica (1970-1995)*, in *Incontri culturali dei soci. V. Celano, S. Maria Valleverde, 9 giugno 1996*, estr. da *Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria*, 1996, pp. 101-102; Id., *Gli insediamenti slavo-albanesi in Abruzzo. Alcune note ed indicazioni bibliografiche*, in *Abruzzo. Rivista dell'Istituto di studi abruzzesi*, anno XLI (2003), pp. 367-399.

floridezza dopo un lungo periodo di oblio seguito alle pionieristiche indagini svolte, ai tempi del Giustiniani e poi nella prima metà dell'Ottocento, da autori prevalentemente meridionali aventi per lo più origine albanese³.

La cronologia delle diverse ondate migratorie che si succedettero dall'Albania verso il suolo italiano è ormai sostanzialmente acclarata. Tralasciando le attestazioni di una più o meno sporadica presenza albanese in Italia già in epoca altomedievale, ormai si concorda nel situare l'inizio delle migrazioni di massa verso la penisola all'inizio del regno di Alfonso il Magnanimo (1442-1458), e nello spiegarle con gli stretti rapporti di reciproca collaborazione militare tra la dinastia aragonese regnante su Napoli e gli Albanesi. Dapprima fu Alfonso ad inviare militari in Albania a sostegno dell'esercito che attrezzava la resistenza alla spinta turca. In seguito, il grande condottiero albanese, Giorgio Castriota Scanderbeg, venne con i propri uomini in soccorso di Ferrante I (1458-1494) nella lotta contro i baroni e gli Angioni per il dominio sul regno meridionale (1459)⁴. Fu, questa, l'occasione per lo stanziamento di diversi gruppi di Albanesi in varie località dell'Italia centro-meridionale, segnatamente della Puglia⁵. La principale ondata migratoria si verificò, tuttavia, ancora sotto Ferrante I, dopo la morte dello Scanderbeg (1467) ed il conseguente intensificarsi della spinta turca ai confini del regno albanese. In quell'occasione gli Albanesi, cristiani, «preferirono batter la via dell'esilio»⁶ e giunsero dunque a frotte sul territorio italiano. Ultima tra le colonie albanesi insediate in Italia fu, nel 1744, quella abruzzese del feudo rustico farnesiano di Badessa, divenuta così Villa Badessa, oggi in Comune di Rosciano, un tempo compreso nella provincia di Teramo ed, attualmente, in quella di Pescara⁷.

³ Angelo Masci, *Discorso sull'origine, costumi, e stato attuale della nazione albanese*, Napoli, 1807, riedito nel 1846 e 1847; Michele Scutari, *Notizie storiche sull'origine, e stabilimento degli Albanesi nel Regno delle Due Sicilie*, Potenza, tipografia di Basilicata, 1825; Tommaso Morelli, *Cenni storici sulla venuta degli Albanesi nel Regno delle Due Sicilie*, Cosenza, Giuseppe Migliaccio, 1841. Si v. anche Giuseppe Del Re, *Descrizione topografica fisica economica politica de' reali dominj al di qua del faro nel Regno delle Due Sicilie*, t. II, Napoli, Tipografia dentro la Pietà de' Turchini, 1835. Si v., recentemente, Francesco Mastroberti, *Le colonie albanesi nel Regno di Napoli tra storia e storiografia*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto", a I (2008), n. 2, pp. 241-251.

⁴ Mario Del Treppo, *Il Regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV, t. I, Roma, Edizioni del Sole, 1986, p. 93.

⁵ «...e quindi circa una tal'epoca hanno i paesi di origine albanese nella nostra Puglia, o per meglio dire, che furono ripopolati da' medesimi» (Giustiniani, *Dizionario*, cit., app. al vol. X, pp. 192-3).

⁶ Nino Cortese, *Albanesi d'Italia*, in *Enciclopedia italiana*, vol. II, Roma, Istituto Giovanni Treccani, 1929, pp. 92-3.

⁷ Nino Cortese, *Albanesi d'Italia*, cit.; Mario Riccardi, *Abruzzo e Molise*, Napoli, Tip. La buona stampa, stampa 1965, pp. 88-91; Peter Bartl, *Fasi e modi dell'immigrazione*

Osservato, in generale, come lo stanziamento di popolazioni arbëreshë abbia interessato sostanzialmente l'Italia centro-meridionale e la Sicilia, davvero difficile è puntualizzare, al di là dei casi più documentati, quali città o paesi del Regno di Napoli, e in particolare dell'Abruzzo, abbiano subito, e in seguito a quale delle diverse ondate migratorie, più o meno significativi "innesti" albanesi. Per quanto concerne le province abruzzesi⁸, il fenomeno migratorio fu più accentuato in quella teatina che in quella teramana. Nella prima, Pancrazio Palma, richiamando il Mazzella, contò ben 218 fuochi di Albanesi, contro i 90 della seconda⁹.

Nel territorio della antica provincia di Teramo, hanno documentata origine albanese Villa Bozza, oggi in Comune di Montefino, e Villa Badessa, oggi in Comune di Rosciano¹⁰. Consistenti innesti albanesi si ebbero anche a Cologna, ripopolata per volere di Giuliantonio Acquaviva sul finire del sec. XV¹¹, e a Silvi, dove gli Albanesi furono collocati, accanto alla popolazione locale, da Ferrante d'Aragona¹². Alcune famiglie di Albanesi si stanziarono a Teramo, nella cui cattedrale eressero una cappella intitolata a San Nicolò, detta comunemente "degli Albanesi"; il sito, tuttavia, nel Settecento fu occupato per edificare la cappella di S.

albanese in Italia, in *Atti del II Congresso internazionale sulle relazioni fra le due sponde adriatiche (I rapporti demografici e popolativi)*, 3-5 ottobre 1978, in *Rivista storica del Mezzogiorno*, a. XV-XVI (1980-1981), p. 206; Sandro Galantini, *Gli Albanesi e Schiavoni che popolarono siti dell'Abruzzo*, in *L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo. Atti del convegno di studi storici dell'associazione archeologica frentana (Ortona, 25-26 luglio 1987)*, a cura di Nicola Iubatti e Nicola Serafini, vol. II, Ortona, Associazione archeologica frentana, 1989, pp. 33-35; Paola Pierucci, *Emigrazione slava nelle province abruzzesi: secoli XV-XVI*, in *Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente, Romagna, Marche, Abruzzi. Secoli XIV-XVI*, a cura di Sergio Anselmi, Ancona, Proposte e Ricerche, 1988, pp. 232-246; Mastroberti, *Le colonie albanesi*, cit., pp. 242-3.

⁸ Per quanto riguarda la presenza di fuochi di Albanesi all'Aquila, si v. Angiola De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli, Giannini, 1973, pp. 64, 86, 90, 96, 135.

⁹ Pancrazio Palma, *Opere complete*, a cura di Giovanni Palma, Teramo, Giovanni Fabbri, 1912, pp. 172-3. Tra i casi studiati finora, spicca Francavilla (Teodorico Marino, *Una città italiana di Montenegrini. Francavilla al Mare*, 1896; Id., *Francavilla nella storia e nell'arte*, Chieti, Giustino Ricci, 1896, pp. 99-100). Speciale menzione merita anche S. Eusanio degli Schiavoni, ripopolato probabilmente dopo l' infeudazione al Monastero di S. Giovanni in Venere (Aldo Spagnuolo, *Un contratto agrario del secolo XVII nell'Abruzzo Citeriore*, in *Convegno Ignazio Rozzi e la storia dell'agricoltura meridionale (Teramo, 28-29 giugno 1970)*, Teramo, Centro Ricerche Storiche "Abruzzo Teramano", 1971, pp. 149-182). Si v. altresì, sempre per l'Abruzzo Citra, Francesco Verlengia, *Colonie slave nell'Abruzzo chietino*, in *Attraverso l'Abruzzo*, a. II (1973), n. 17, pp. 92, 126.

¹⁰ Su Villa Badessa, si v., oltre alle opere citate nel presente lavoro, la raccolta di brevi scritti in *Edward Lear e gli Albanesi di Villa Badessa*, s.l., Editrice Nova Italica, s.d. (ma 1988).

¹¹ Raffaele D'Ilario, *I primordi dell'agro di Roseto degli Abruzzi*, stampato a Pescara, Arte stampa, 1966, pp. 43-9.

¹² Bruno Trubiani, *Statuto comunale del Castello di Silvi*, Atri, Colleluori, 1977, p. 24.

Martino¹³. Per il resto, la presenza di Albanesi nelle università della antica provincia di Teramo ebbe carattere puntiforme e poco significativo, sebbene ne sia rimasta traccia in alcuni toponimi¹⁴.

Una scorsa agli studi compiuti finora dimostra peraltro che un numero elevatissimo di università, casali, feudi, tra Abruzzo, Molise e la provincia di Foggia fu interessato, in varia misura, dal fenomeno. E se, in certi casi, della colonizzazione arbëreshë è rimasta traccia sicura nella lingua che ancora si parla in alcune comunità – è il caso, per esempio, delle comunità alloglotte di Montecilfone e Campomarino nel Molise, ma anche di Chieuti, in Puglia –, oppure in capitoli, patti o consuetudini di varia foggia intercorsi tra gli Albanesi e le università o i feudatari locali – è il caso di Villa Badessa e di Villa Bozza, sui quali mi diffonderò subito –, ovvero ancora nel rito religioso greco tuttora utilizzato dai discendenti degli Albanesi – è il caso ancora di Villa Badessa – o nella toponomastica laddove ricorrano il toponimo “Schiavi”, o “Schiavoni” – come per il comune di Schiavi d’Abruzzo – o, in un toponimo di sicura derivazione arbëreshë – come nel caso di Cupello, oggi frazione di Vasto –, in moltissimi altri l’innesto fu talmente puntiforme da venire ben presto soppiantato dalla componente autoctona e, perciò, dimenticato. Tracce più o meno consistenti della presenza albanese sono state individuate, in taluni casi, mancando ogni altra fonte, ancora nella devozione a San Nicolò, patrono delle genti slave, ovvero, con ancor minore sicurezza, in qualche sopravvivenza arbëreshë nel dialetto di talune comunità dell’Appennino (sempre in provincia di Teramo, è questo il caso di Pietracamela).

Al di là però della precisa localizzazione degli innesti albanesi nel Regno meridionale, utile alla ricerca storica è piuttosto evidenziare i caratteri complessivi assunti dallo stanziamento degli Albanesi; caratteri che, del resto, la storiografia ha evidenziato da tempo, senza però, forse, focalizzarli tutti con la dovuta attenzione.

Un sostanziale accordo si riscontra circa gli obiettivi di politica economica che mossero le dinastie regnanti sul regno meridionale ad accogliere e regolare il flusso migratorio proveniente dall’altra sponda dell’Adriatico: gli Albanesi, popolo di soldati e di pastori, giunti sulla sponda occidentale dell’Adriatico per le vicende alle quali ho accennato, furono qui “utilizzati” come mercenari – un certo prestigio seppe

¹³ A metà Cinquecento, furono numerate nel catasto di Teramo trenta famiglie di Albanesi. Si v. Nicola Palma, *Storia ecclesiastica e civile [...] della città di Teramo e diocesi aprutina*, vol. II, Teramo, Ubaldo Angeletti, 1832, pp. 341-343.

¹⁴ Come nel caso di Villa Schiavoni di Nepezzano, oggi in Comune di Teramo. Cfr., in generale, Galantini, *Gli Albanesi e Schiavoni*, cit., pp. 39-52; Id., *Gli insediamenti di Albanesi e Schiavoni nell’Abruzzo Ulteriore: Cologna, Teramo e Silvi*, in *Abruzzo oggi*, a. XI [1988], n. 8, pp. 17-19; pubblicato anche in *Prospettive sabine*, a. III [1988], nn. 2-3, pp. 17-19.

guadagnarselo il reggimento di fanteria detto Real Macedone, costituito da Carlo III di Borbone e composto, appunto, da Albanesi¹⁵ – e, soprattutto, come agricoltori, affinché ripopolassero zone rimaste deserte a seguito di carestie, terremoti, o altre calamità naturali e ponessero a coltura appezzamenti di terreno altrimenti improduttivi¹⁶. A quest'ultimo fine, gli Albanesi furono legati ai proprietari dei fondi – le università, ma anche i feudatari, o direttamente il sovrano di Napoli – da contratti di colonia articolati in capitoli e sottoscritti dai loro rappresentanti. In cambio della possibilità di stanziarsi stabilmente su un territorio, gli Albanesi si vincolarono in permanenza alla terra e ad una serie di corrisposte in natura sul raccolto annuale, oltre che al pagamento delle imposte. Se si osservano in particolare le zone dell'Abruzzo e del Molise toccate dalla migrazione degli Albanesi, l'intento di fare di questi ultimi coloni al servizio della produttività agricola traspare dalla geografia degli stanziamenti, che in massima parte interessarono le zone adatte all'agricoltura, come sono quelle collinari del subappennino e degli ultimi rilievi a ridosso della costa, contribuendo tra le altre cose a determinare la fisionomia del paesaggio agrario abruzzese così come è giunto fino a noi¹⁷. Ed è significativo che anche le comunità stabilitesi in prossimità della costa abbiano sviluppato, salvo poche eccezioni¹⁸, un'economia interamente rivolta verso l'interno, e cioè verso lo sfruttamento della terra, piuttosto che verso il mare.

Altro elemento caratterizzante la migrazione albanese verso il Regno di Napoli fu la tendenza dei nuovi venuti a formare comunità omogenee,

¹⁵ *Dissertazione storico-cronologica del Regimento Real Macedone*, 2a ed., Bologna, Volpe, 1768.

¹⁶ Alessandra Bulgarelli Lukacs, *Economia rurale e popolamento del territorio nell'Abruzzo tra '500 e '600*, in *Abruzzo e Molise. Ambienti e civiltà nella storia del territorio*, a cura di Massimo Costantini e Costantino Felice, in *Cheiron*, a. X (1993), nn. 19-20, p. 154.

¹⁷ Con particolare riferimento all'Abruzzo, gli stanziamenti degli immigrati contribuirono a conformare quel tipico paesaggio diviso per fasce agrarie: dalla montagna, dove abbondavano i boschi ed i pascoli, quasi tutti demaniali, alla fascia intermedia collinare, con le migliori proprietà adatte alla coltura, fino al piano in prossimità del mare, assai spesso paludoso (cfr. Edward Lear, *Viaggio attraverso l'Abruzzo pittoresco*, trad. it. di Ilio di Iorio, presentazione di Luigi Piccioni, Cerchio, Adelmo Polla, 2001, relazione di un viaggio compiuto dal celebre illustratore inglese nel 1843-1844; Gustavo Strafforello, *La Patria. Geografia dell'Italia*, 2a ed., Torino, Unione tipografico-editrice, 1907; Prospero Celli, *La proprietà fondiaria nella Provincia*, in *Monografia della Provincia di Teramo*, vol. 3, Teramo, G. Fabbri, 1893, pp. 85-101. Una articolata illustrazione delle diverse zone agrarie dell'Abruzzo si deve a Cesare Jarach, *Relazione del delegato tecnico*, in *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle Province meridionali e nella Sicilia*, vol. II: *Abruzzi e Molise*, tomo I, Roma, Tipografia nazionale di Giovanni Berterio e C., 1909, [= L'Aquila, Textus, 2007, pp. 9-33].

¹⁸ È il caso di Mutignano, oggi in Comune di Atri, dove lo stanziamento era fatto di uomini provenienti da Ragusa (Sandro Galantini, *Sviluppo e diffusione delle "pinciae" teramane. La presenza di popolazioni alloglotte nel territorio della provincia come fattore incentivante*, in *Rivista abruzzese*, a. XLIII (1990), nn. 3-4, p. 206).

nelle quali perdurarono a lungo l'uso della lingua di origine ed il rito religioso cristiano orientale; elementi questi che, in certi casi, persistono tutt'ora (come nel caso di Villa Badessa)¹⁹. Entrambi questi fattori dello stanziamento – omogeneità linguistica e religiosa – sono stati ampiamente analizzati dalla storiografia specializzata ed hanno costituito, all'evidenza, altrettanti fattori di coesione delle comunità arbëreshë e di difesa della loro identità culturale dalle contaminazioni esterne²⁰.

C'è però un altro elemento ancora che caratterizza la colonizzazione albanese del territorio italiano e che non è stato sufficientemente valorizzato dalla ricerca storiografica²¹, sebbene risulti piuttosto chiaramente dalla documentazione superstite quale conseguenza della coesione ed omogeneità culturale dei gruppi di Albanesi. La documentazione lascia intendere, infatti, come gli elementi qui evidenziati abbiano contribuito a fare degli Albanesi non solo meri cittadini delle *universitates* nelle quali si insediavano, ma più spesso cittadini di ville da loro ripopolate²², le quali, proprio per la caratteristica di enclave linguistico-culturale che assunsero, ottennero di staccarsi dalle università cui appartenevano in origine, formandone

¹⁹ Per quanto concerne il rito religioso, sebbene l'indirizzo dato dai pontefici sia stato sempre quello di rispettare le tradizioni culturali orientali degli Albanesi, singoli vescovi tentarono, in più occasioni, di obbligarli alla adozione del rito latino (Cortese, *Albanesi d'Italia*, cit.). Oggi le comunità albanesi dell'Italia meridionale dipendono dalla Eparchia di Lungro, creata da Benedetto XV nel 1919.

²⁰ Andrebbero aggiunti a questo quadro anche il diritto e le tradizioni ancestrali degli Albanesi. Accanto alla religione e alla lingua, infatti, certamente gli Albanesi dovettero portare con sé sul suolo italiano anche il loro diritto, o meglio le consuetudini di ciascuna delle valli di rispettiva provenienza; consuetudini che non furono messe per iscritto, in Albania, prima degli inizi del secolo XX, quando la redazione del *Kanun* di Lek Dukagjini, il principale fra i diversi *kanun* vigenti in Albania, fu portata a termine da un frate francescano kossovareso, Kostantin Shtjefën Gjeçov. L'eventuale sopravvivenza – per lo meno fino alla codificazione del diritto – di elementi della tradizione giuridica albanese, poi cristallizzati nel *Kanun*, nella documentazione formata in Italia e riguardante i rapporti privati – specialmente quelli di famiglia e quelli agrari –, andrebbe attentamente indagata come un ulteriore elemento della persistenza e del radicamento della cultura albanese nel nostro territorio (*Cultura giuridica arbëreshe e croata fra conservazione della tradizione e formazione di una nuova consuetudine*, a cura di Onorato Bucci e Fernanda Pugliese, Campobasso, Regione Molise, Assessorato alla cultura, 2006, ed ivi bibliografia; Mastroberti, *Le colonie albanesi*, cit., p. 250).

²¹ Fatta eccezione per la storiografia economica. Cfr. Bulgarelli Lukacs, *Economia rurale e popolamento*, cit., tab. I alle pagg. 155-157, che ha evidenziato come nella numerazione dei fuochi del 1561 comparissero molte nuove ville popolate interamente da "Schiavoni". Qualche accenno agli insediamenti di Albanesi nelle università meridionali anche in Manfredi Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità. Feudi, università, comuni, demani*, Montecorvino Rovella, L'Unione, 1910, vol. I, lib. II, p. 336.

²² «Furono loro concesse quelle, ed altre ville, perché venissero ripopolate, come avvenne» (Anton Ludovico Antinori, *Raccolta di memorie storiche delle tre Provincie degli Abruzzi*, t. III, Napoli, Giuseppe Campo, 1782, p. 477).

di nuove²³; oppure ancora – come nel caso di Villa Bozza e Villa Badessa – in cittadini di una nuova *universitas* costituita sul territorio, lì dove non ne esisteva alcuna.

Gli Albanesi, in altre parole, giunti sul suolo italiano manifestarono almeno nel caso di innesti di una certa entità, la forte tendenza a costituirsi in università, e dunque in entità istituzionali ed amministrative distinte da quelle esistenti, nelle quali non avrebbero potuto integrarsi perché portatori di una cultura, di una lingua e di un rito religioso differenti da quelli della popolazione autoctona²⁴. Gli stessi accordi con i proprietari dei fondi, che all'apparenza assumevano la veste di contratti di colonia, erano in realtà veri e propri atti fondativi di nuove *universitates*, e perciò documenti che, nella sostanza, avevano un carattere statutario.

Efficacissima, da questo punto di vista, è la descrizione della comunità albanese di Cupello, oggi in territorio di Vasto, fatta da Serafino Razzi nel 1577. Il frate domenicano in viaggio in Abruzzo osservò come gli Albanesi si fossero stabiliti sul territorio «riconoscendo con certi loro patti e convenzioni la camera Regia, e coloro da i quali prima riceverono il luogo per le loro abitazioni»; e cioè come avessero non soltanto stipulato contratti di colonia con i proprietari dei fondi, ma anche assunto precisi obblighi verso il fisco regio. Essi avevano costituito anche un embrione di amministrazione civica. Infatti – proseguiva il Razzi – gli Albanesi «si governano molto prudentemente in queste loro ville, quasi colonie, tenendoci il macello, le panetterie, et altre officine necessarie». Avevano altresì, gli Albanesi, la loro chiesa, lontana dalla villa «quasi un tiro d'arco», ed un loro parroco, al quale assegnavano, «per sua provisione annuale, oltre alle limosine particolari et offerte che sono assai, dalle venti alle ventiquattro some di grano, di tanto che ne sementano in quell'ampio loro terraggio»²⁵.

Tutto questo spiega perché l'iniziativa per la costituzione delle nuove università sia stata presa, volta per volta, da enti ecclesiastici, privati proprietari, titolari di feudi, ecc. Nel caso di Bozza, l'iniziativa venne dalla università di Atri, che – come mostrerò tra breve – pochi anni prima aveva acquistato il feudo dal demanio regio; nel caso di Badessa, l'iniziativa – come pure mostrerò subito – venne invece direttamente dal sovrano, che

²³ E' il caso, ad esempio, di Barile, staccatosi da Melfi nel 1597 (Cortese, *Albanesi d'Italia*, cit.).

²⁴ Questa caratteristica delle nuove piccole ville degli Albanesi è stata segnalata da Bulgarelli Lukacs, *Economia rurale e popolamento*, cit., p. 160 (la caratteristica delle nuove ville «è forse da ricondurre all'elemento straniero, che fortemente le caratterizza, ed al controllo che lo stato esercita su di esso sia pure attraverso il solo strumento fiscale»).

²⁵ Serafino Razzi, *Viaggi in Abruzzo*, cur. Benedetto Carderi, Pescara, Nicola D'Arcangelo, 1968. In particolare, si v. le *Cose seguite nel Vasto nel rimanente di questo anno MDLXXVII e a Villa Schiavoni (1 settembre 1577)*, pp. 339-343.

era al contempo proprietario del fondo allodiale. Nella creazione di una nuova università popolata dagli immigrati convergevano, in altri termini, l'interesse economico del proprietario e quello fiscale dell'erario. La peculiare origine e cultura dei nuovi *cives* consigliava, poi, di mantenerli amministrativamente separati rispetto alle comunità autoctone.

Per tutte queste ragioni – in sostanza per la vocazione degli Albanesi/coloni a farsi *cives* e a formare nuove *universitates* – gli stanziamenti degli Albanesi sul territorio del regno meridionale, dopo esser stati documentati nei capitoli, patti, ecc., stipulati all'origine con i titolari dei fondi, riemersero in quella che è forse la più recente documentazione che se ne sia occupata, e che non è stata tenuta in adeguata considerazione dalla storiografia che si è dedicata allo studio delle migrazioni: vale a dire gli atti demaniali formati in esecuzione delle leggi napoleoniche sull'eversione della feudalità, gli usi civici e la divisione dei demani. Questa documentazione dev'essere invece attentamente vagliata, perché il processo di urbanizzazione degli Albanesi d'Italia è particolarmente istruttivo della funzione delle *universitates* meridionali e della natura degli usi civici.

2. La colonizzazione di Bozza (1475)

Villa Bozza è un territorio ricadente, oggi, in comune di Montefino, nella provincia di Teramo. Indizi sull'esistenza in esso di un insediamento nei secoli XII e XIII si rinvengono in pergamene dell'Archivio capitolare di Atri. Il 10 giugno 1184, papa Lucio III, scrivendo a Roberto preposito, prende sotto la protezione apostolica il monastero benedettino di S. Giovanni in Cascianello, dipendente per la giustizia canonica dall'abate di S. Quirico: nel confermare al monastero la regola benedettina, i privilegi, le immunità ed i possessi, menziona la chiesa di S. Vito, situata in Bozza. Nel celebre privilegio dato da Ascoli, il 27 marzo 1251, Pietro Capozio, Cardinale diacono di S. Giorgio al Velo d'Oro e legato pontificio, concede poi alla chiesa di S. Maria di Atri la dignità di sede vescovile, separata da ogni giurisdizione dalla chiesa di Penne, e concede altresì alla città di ergersi a comune libero, di eleggere un podestà, di redigere statuti, di realizzare un porto e di ricevere con perpetuo diritto di cittadinanza gli uomini di Silvi e, per l'appunto, di Bozza²⁶.

²⁶ Il Capozio concesse testualmente agli Atriani il diritto «mutandi et recipiendi honores [rectius: homines] Silvij, Belfortis, Ylicis, Tetiani, Podij Camerdensis, Bozie, Castilentis, Lotarisci, Sculcule et Cellini in Civitatem vestram, et concedendum eis ibidem perpetuum incolatum, concedentes vobis autoritate predicta liberam facultatem». Cfr. Luigi Sorricchio, *Il Comune atriano nel XIII e XIV secolo. Esame storico originale su di una raccolta diplomatica inedita posseduta dall'autore*, appendice documentaria, doc. II, pp. 215-220; Id., *Hatria-Atri*, vol. II: *Dalle invasioni barbariche alla fine della dinastia angioina* (476-

Fu forse proprio il fenomeno migratorio verso Atri, che si costituiva in università demaniale sotto la tutela pontificia, a determinare lo spopolamento di Bozza, che nei secoli successivi diventò feudo compreso nella composita baronia di Montesecco sulla valle del Fino, appartenuta dapprima ai Caldora e, poi, a Giosia Acquaviva (fine sec. XIV-1462), dapprima sostenitore, poi improvvisamente (1443) oppositore di Alfonso I d'Aragona²⁷. L'Acquaviva possedeva altresì Cellino, Forcella e Penna S. Andrea, «in modo che Atri e Teramo erano bensì libere, ma tutto il territorio che le separava era in mano del nemico»²⁸.

Intorno al 1470 Ferrante d'Aragona concepì il progetto di concedere il feudo di Bozza, insieme a quello di Silvi, alla città di Atri, rientrata in demanio regio dal 1468²⁹. Nel frattempo, infatti, il feudo di Bozza era passato dalle mani di Giosia Acquaviva a quelle di Matteo di Capua, e da quest'ultimo era stato devoluto alla corona per il prezzo di duemila e cinquecento ducati³⁰. Il feudo fu tuttavia ceduto ad Atri per un prezzo molto inferiore (mille e trecento ducati), come si legge nel privilegio di Ferrante d'Aragona conservato nell'archivio storico del Comune di Atri e datato 28 dicembre 1471³¹.

Ad indurre il sovrano aragonese ad infeudare Bozza, territorio facente parte dei «fischalia bona» e nella diretta disponibilità del sovrano stesso – perché, come si è detto, rientrato in demanio per via di devoluzione –, fu la necessità di fare cassa per pagare gli stipendi dei soldati («pro stipendiis armigerarum gentum que intra et extra regnum nostrum Sicilie ad nostra servitia pro statu nostro et defensione rei publice dicti regni utiliter et necessario militant») impegnati particolarmente nella difesa del regno contro l'«insavissimum Turchum». La cessione del feudo sarebbe stata utile «ut proinde pecuniam habere possimus convertendam in stipendiis et necessitatibus predictis»; soluzione, questa, certamente più vantaggiosa di quella di inasprire le esazioni fiscali a carico dei sudditi. La concessione riguardò sia il feudo di Bozza, sia quello di Silvi, e fu rinnovata da

1382), Pescara, D. De Arcangelis e figlio, 1929, [= Atri, Hatria edizioni, 2009], pp. 142-3. Si v., altresì, *Regesto delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Atri*, vol. I, a cura di Bruno Trubiani, L'Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 1983, regg. nn. 4 e 7.

²⁷ *Acquaviva, Giosia*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960, pp. 179-181.

²⁸ Luigi Sorricchio, *Hatria-Atri*, vol. III, pt. I: *Dalla dinastia durazzesca alla morte di Filippo II di Spagna (1382-1598)*, Teramo, Cassa di risparmio della provincia di Teramo, 1981, [=Atri, Hatria edizioni, 2009], p. 161.

²⁹ *Ibid.*, pp. 300-310.

³⁰ *Ibid.*, p. 315.

³¹ Archivio comunale di Atri, cat. V, cl. I, b. 2, fasc. 1. Cfr. Vincenzo Bindi, *Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi*, vol. I, Napoli, Francesco Giannini e figli, 1889, [= Sala Bolognese, A. Forni, 1977], p. 294.

Ferdinando il Cattolico nel 1503³². Dopo la reinfeudazione agli Acquaviva (1501), Atri conservò i feudi di Bozza e di Silvi, ma i capitani che la rappresentavano in essi furono nominati dal barone. I due feudi resteranno legati alla città di Atri fino alla eversione della feudalità³³.

Silvi viene detta, nel documento di infeudazione, «castrum habitatum», mentre di Bozza si afferma che si tratta di «castrum dirutum et inhabitatum». Si trattava di feudi in senso proprio. La concessione a vantaggio di Atri avvenne, infatti, con il *mero et mixto imperio* e con il peso consueto dell'adoa, anche se ben presto Atri ottenne l'esenzione dal pagamento di quest'ultima, sia per Bozza, sia per Silvi, stante la scarsa rendita di essi, come risulta da altri documenti conservati sempre nell'archivio comunale³⁴.

Pochi anni dopo l'infeudazione, la città di Atri condusse in Bozza alcune famiglie di Albanesi, con i quali nel 1475 stipulò quello che ha l'apparenza di un contratto di colonia. Gli Albanesi erano infatti già arrivati in città, ed erano in attesa di venire collocati. L'atto del 1475 sembra che sia andato perduto, ma esso fu rinnovato nel 1600 – sempre tra Atri e gli “Schiavoni” – proprio perché l'originale era in cattivo stato e rischiava di diventare illeggibile. Del documento del 1600 si conserva, nell'archivio capitolare di Atri, una copia pergameneacea fatta il 31 gennaio 1674 dal notaio Francesco Martella³⁵. Gli accordi originari, rinnovati nel 1600, regolarono i rapporti tra gli Albanesi e la città di Atri fino alla eversione della feudalità, tanto che una traduzione dal latino di essi si rinviene negli atti demaniali di Atri, dove – come dirò più avanti –, dietro esibizione fattane dai rappresentanti delle parti, fu inserita dal direttore della seconda sezione per la divisione dei demani, Domenico de Ritis³⁶.

³² Sorricchio, *Hatria-Atri*, cit., vol. III, pt. I, pp. 469 e 486-8; Bruno Trubiani, *Statuto comunale del castello di Silvi*, Atri, Colleluori, 1977, p. 22.

³³ La dinastia degli Acquaviva si estinse nel 1757. Lo stato di Atri venne devoluto all'Intendenza degli allodiali nel 1773. La precoce allodializzazione comportò, in provincia di Teramo, la nascita di un ceto borghese di latifondisti. Cfr. Vincenzo Clemente, *Introduzione*, in Giuseppe Maria Galanti, *Il Giornale del viaggio (1791) ed altri scritti sugli Abruzzi*, a cura di V. Clemente, Roma, Istituto per la Storia del Mezzogiorno, 1991, pp. VII-LXIII; Id., *La provincia di Teramo nell'età della defeudalizzazione (1750-1830): Rinascenza teramana e iniziativa riformistica*, in Id., *Rivoluzione agraria in provincia di Teramo (1760-1815). L'attività di Melchiorre Delfico per la trasformazione dei regimi territoriali*, t. II, Napoli, CUEN, 2001, pp. 1-31.

³⁴ Cfr. la copia tarda ed incompleta di documento del 1499 riguardante la tassa di adoha per i tenimenti del castello di Silvi e Villa Bozza, in Archivio comunale di Atri, *Miscellanea carte antiche*. L'esenzione pare risalire già al regno di Ferrante I. Essa fu poi confermata da Federico d'Aragona. Cfr. Sorricchio, *Hatria-Atri*, cit., vol. III, pt. I, p. 336.

³⁵ *Regesto delle pergamene*, cit., vol. II, reg. n. 844. Cfr. altresì, Archivio comunale di Atri, cat. V, cl. I, b. 2, fasc. 2.

³⁶ Archivio di Stato di Teramo, *Atti demaniali*, b. 2, fasc. 1. Su questa traduzione si basò l'edizione dei capitoli fatta da Adelmo Marino, *Le popolazioni alloglotte nella regione*

Quello concepito per Bozza ha la struttura economica di un contratto di colonia tra il concedente, la città di Atri, e i coloni, i quali nell'atto sono qualificati «Schiavoni», ma anche «uomini della Bozza», «uomini di Villa Bozza», «università, et uomini di Villa Bozza». L'*universitas* titolare del feudo, Atri, concesse agli Albanesi terre per «far vigne, seminare grano, et altre vittovaglie». Secondo il modello poi replicato in tante altre occasioni – tra le quali quella di Badessa, di cui dirò – il titolare del feudo assegnò a ciascuna famiglia «le terre per quella quantità, che loro vorranno, e potranno lavorare». In cambio, i coloni avrebbero dovuto corrispondere il terraggio alla ragione di sei ad uno sul raccolto del grano, orzo, biada, legumi, «ed ogni altra sorta di vittovaglie»; sul «mosto seu vino», però, la corrisposta era ridotta al decimo, e così pure sugli animali. Ai coloni fu altresì concesso il diritto di far pascolare il bestiame su tutte le porzioni del feudo che non fossero state poste a coltura. Del tipico contratto di colonia ricorrono altresì, nell'assetto di interessi formalizzato nel documento, il divieto imposto agli Albanesi di coltivare terre che non fossero dell'*universitas* concedente, e cioè eventuali terreni allodiali ricadenti nel perimetro del feudo, «ma assolutamente lavorare, e coltivare le terre d'essa città nel detto tenimento, e feudo di Bozza», nonché il divieto di vendere i prodotti della lavorazione del feudo «fuori della giurisdizione di Atri».

Accanto a queste clausole tipiche del contratto di colonia³⁷, i patti stipulati per Bozza aggiunsero però la prescrizione, gravante sugli Schiavoni, di abitare all'interno del feudo («abitare, e stare *in perpetuum* nel detto territorio, e feudo di Bozza, né quello lasciare per andare in altro loco ad abitare»); un obbligo, questo, che lascia intendere non soltanto l'intenzione di vincolare i coloni alla terra, bensì, ben oltre, la volontà della città concedente di evitare contaminazioni tra gli Albanesi e i cittadini di Atri, costituendoli in enclave linguistica e culturale separata, insediata nei limiti del territorio del feudo. Si legge infatti ancora, nei capitoli, il divieto imposto agli Schiavoni di andare a dimorare dentro le mura di Atri, salvo che sussistesse pericolo di guerra; al di fuori di questo caso eccezionale, gli Albanesi sarebbero dovuti «stare nelle dette pertinenze, e nel feudo di Bozza»³⁸. Con Atri non avrebbero dovuto

abruzzese, in *Attraverso l'Abruzzo*, a. 1972, n. 9 (novembre), pp. 9, 10 e 36. Nessuna sostanziale aggiunta in Sandro Galantini, *Schiavoni e Albanesi nelle contrade di Ortona e a Villa Bozza in tenimento di Atri*, in *Abruzzo Oggi*, a. XI (1988), nn. 9-10, pp. 28-29, e in Id., *Gli insediamenti alloglotti nell'Atriano*, in *Notizie dell'economia teramana*, a. XLII (1990), nn. 6-7, pp. 70-75.

³⁷ Si v. Enrico Bassanelli, *Colonia perpetua*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, Giuffrè, pp. 510-515.

³⁸ Fu anche proibito agli Albanesi di edificare case in muratura o fortificazioni difensive. Essi avrebbero potuto costruire soltanto case di paglia e fango: le cosiddette «pinciaie», o «pinciare», o anche «pagliari». Forse Atri non si fidava del tutto degli immigrati, e voleva riservarsi la possibilità di cacciarli rapidamente dal feudo o di spostarli in altro luogo se avessero creato problemi di ordine pubblico (Sandro Galantini, Sandro Galantini, *Gli*

confondersi, rimanendo così un corpo estraneo rispetto alla città di Atri.

In questo modo, si stabilì il vincolo di incolato tra gli Albanesi ed il territorio del feudo di Bozza. Inoltre, la “marginalizzazione” degli immigrati comportò la necessità, per questi ultimi, di dotarsi di strutture elementari di rappresentanza attraverso le quali dialogare con la concedente città di Atri.

Entrambi questi fattori posero, invero, le basi, molto più che per una semplice concessione delle terre a coloni, per la costituzione di una nuova *universitas*, formata appunto dagli Albanesi. Già nel documento del 1600 – che rinnovò quello del 1475 – si legge del resto che l'accordo interveniva, come già ho sottolineato, tra Atri da una parte e la «università, et uomini di Villa Bozza», dall'altra.

Che si sia trattato non di semplice concessione colonica, bensì di costituzione di nuova università, è confermato inoltre dalla documentazione successiva riguardante Bozza.

Per gli anni immediatamente seguenti l'infeudazione ad Atri, la documentazione dà conto di questioni sorte tra la città di Atri, titolare del feudo, e la corona aragonese, da una parte, e il capitolo di Atri, dall'altro, a proposito dell'assegnazione della chiesa di S. Silvestro della Bozza, il cui beneficio era rimasto vacante per le dimissioni del titolare, Giovanni di Cola. Il volere del sovrano aragonese e della stessa città atriana era che il beneficio fosse assegnato al figlio di Arcangelo di Mastro Benedetto, Capitano della Bozza, e cioè rappresentante della città di Atri nel territorio del feudo. Una prima richiesta in tal senso da parte di Ferrante I, del 14 ottobre 1484, rimase senza esito perché pochi giorni dopo (30 ottobre 1484) giunse all'arcipresbitero della chiesa di Penne l'ordine, da parte del pontefice Innocenzo VIII, di assegnare il beneficio vacante alla mensa del Capitolo di Atri. Da parte regia fu dunque rinnovata la richiesta il 2 novembre 1484, ma la stessa fu respinta dal Capitolo atriano nell'adunanza del 14 novembre 1484. Di nuovo, Ferrante I ribadì l'ordine il 10 dicembre 1484. La vicenda si chiuse con una soluzione di compromesso, facendo cadere la scelta su una terza persona: il 23 febbraio 1517, in Atri, Giacobuccio di Antonio Massiulli, canonico procuratore del capitolo

insediamenti slavo-albanesi in Abruzzo, cit., pp. 385-9; Id. *Sviluppo e diffusione delle “pinciaie” teramane*, cit., dove l'autore attribuisce alla presenza albanese ruolo incentivante del ricorso a questa tipologia costruttiva). Va rilevato, tuttavia, che le pinciaie furono una costante in tutti gli insediamenti di Albanesi in Italia, per lo meno nei primi tempi del loro stanziamento. (cfr. Antinori, *Memorie storiche*, cit., t. III, p. 477). In seguito, resosi stabile il loro rapporto di incolato con un dato luogo, gli Albanesi costruirono case in muratura (così avvenne anche nel feudo di Bozza).

atriano, assegnò il beneficio di San Silvestro della Bozza a Giovanni Francesco Cerroni³⁹.

Al di là della vicenda specifica del beneficio di San Silvestro, i documenti citati testimoniano che Bozza fosse trattata, molto più che come una semplice comunità di coloni, come vera e propria università a sé stante.

Altri documenti ancora, della prima metà del Cinquecento, parlano del «Castello della Bozza»⁴⁰, espressione – questa di *castrum* – equivalente, nel regno meridionale, a quella di “villa” o “casale”, ossia di agglomerato con rilevanza anche istituzionale e fiscale.

Durante il ducato di Giovanni Girolamo Acquaviva, si pose poi la questione dell’adiutorio preteso da quest’ultimo per il matrimonio della sorella Vittoria con il Conte di Castro, Mercurino Gastinara (anno 1567 circa). Ne nacque una lite giudiziaria, che Atri tentò di comporre con un arbitrato tenutosi nel monastero di San Giovanni di Penne, davanti al regio commissario Antonio Cadeno, il 17 dicembre 1568. L’Acquaviva ottenne comunque ordinanza dal Consiglio Collaterale il 30 marzo 1570, che imponeva, salva la questione di diritto da discutersi davanti alla Sommaria, il pagamento dell’adiutorio da parte di Altri. Durante questa vicenda si discusse se includere o meno nella tassa Silvi (per 104 fuochi) e Bozza (per 10 fuochi). L’Acquaviva lo pretendeva, mentre Atri si opponeva perché diceva trattarsi di suoi feudi, esterni al territorio della università cittadina. La contestazione fu risolta a favore del Comune⁴¹.

A parte i dettagli specifici, anche questa vicenda conferma che la nuova comunità sorta in Bozza fosse trattata come università a sé stante: in essa infatti erano numerati fuochi, i quali – così si concluse – non avrebbero dovuto essere caricati tra i fuochi atriani.

D’altro canto, il Giustiniani ci informa che a Villa Bozza furono numerati quindici fuochi nel 1595; ma la storiografia economica ha dimostrato come già nella numerazione del 1561 Bozza fosse stata conteggiata per dieci fuochi come villa di nuova fondazione⁴². Nella seconda metà del Seicento, dopo che i patti con i coloni albanesi erano stati rinnovati per sostituire quelli fatti nel 1475, Villa Bozza – ormai Bozza viene espressamente appellata “villa” – ottenne di staccarsi dalla

³⁹ Tutti i documenti su questa vicenda si trovano regestati in *Regesto delle pergamene*, cit., vol. I, regg. nn. 385, 387, 388, 389, 391; vol. II, reg. n. 553.

⁴⁰ *Regesti delle pergamene*, cit., vol. II, regg. nn. 554, del 7 agosto 1517, e 586, del 16 maggio 1527.

⁴¹ Luigi Sorricchio, *Hatria-Atri*, vol. III, pt. II: *Dal regno di Luigi XII alla morte di Filippo II di Spagna (1501-1598)*, Teramo, Cassa di risparmio della provincia di Teramo, 1981, [= Atri, Hatria edizioni, 2009], pp. 576-584.

⁴² Bulgarelli Lukacs, *Economia rurale e popolamento*, cit., p. 157, tab. 1, dove Villa Bozza compare nell’elenco, numerata per 10 fuochi.

giurisdizione del vescovo di Atri per passare sotto quella del vescovo di Penne⁴³: il che attesta ulteriormente che si trattava di una università ben distinta da quella di Atri.

Anche nelle numerazioni dei fuochi fatte nel 1648, nel 1669 e nel 1732, Villa Bozza fu numerata come università a sé stante, distinta da quella di Atri⁴⁴. Sullo scorcio del '700, infine, Lorenzo Giustiniani qualificò Bozza come «regio villaggio dello Stato d'Atri in diocesi di Penne, abitato da circa 430 persone»⁴⁵; e dunque come villa, ormai di demanio regio per via della allodializzazione del feudo di Atri, intervenuta per devoluzione nel 1757 essendo morta l'ultima rappresentante della famiglia Acquaviva, Isabella⁴⁶.

Tutto questo mostra come l'agglomerato degli Albanesi di Bozza possedesse, oltre all'elemento naturale dello stanziamento e ad un embrione di organi di rappresentanza e governo della vita della comunità, anche il carattere formale delle università meridionali, costituito dall'essere centro numerato per fuochi.

All'aprirsi della dominazione francese sul regno meridionale, Bozza compare tra le università del Primo Abruzzo Ulteriore che furono rimescolate e riunite, in modo che da 137 che erano, esse vennero ridotte ad appena 46. Secondo un primo progetto, del 1806, Bozza avrebbe dovuto formare, insieme a Cellino e a Scorrano, un'università ricadente sotto il governo di Atri, quest'ultimo facente parte del secondo distretto della provincia, avente Penne per capoluogo⁴⁷. Come in tanti altri casi, però, il progetto originario fu rivisto in seguito, e Bozza fu riunita a Castilenti insieme a Montesecco. Nel 1816, Montesecco, con Bozza, fu staccata da Castilenti e, dal 1863, prese il nome di Montefino.

In conclusione, la documentazione attesta come nell'antico feudo della Bozza, per iniziativa dell'università di Atri, sia stato stabilito non un

⁴³ Si vedano i regg. nn. 1050, del 20 gennaio 1674, e 1060, del 1° luglio 1678, in *Regesti delle pergamene...*, vol. II.

⁴⁴ *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, a cura di Maria Rosaria Barbagallo de Divitiis, Roma, Archivio di Stato di Napoli, 1977, p. 77. Nel 1669, Villa Bozza fu numerata per 10 fuochi; nel 1732, per 38.

⁴⁵ Giustiniani, *Dizionario*, vol. II, Napoli, Vincenzo Manfredi, 1797, p. 350.

⁴⁶ La devoluzione al fisco si ebbe invero, dopo i vani tentativi del ramo cadetto della famiglia Acquaviva di Conversano di entrare in possesso del feudo, a seguito di istanza presentata dalla Camera della Sommara il 27 gennaio 1760. Si v. Antonella Quattromani, *Il complesso feudale atriano: dall'estinzione degli Acquaviva alle prime vendite in allodiale (1760-1790)*, Salerno, Palladio, stampa 2000.

⁴⁷ Si v. la circolare del 1806 nel *Giornale d'Intendenza* della provincia di Teramo. Il distretto di Penne fu suddiviso in 7 governi (Penne, Atri, Bisenti, Città S. Angelo, Catignano, Pianella, Loreto) e le università accorpate a formarne 26 in tutto. La riunione fu fatta ai fini dell'imposta fondiaria, che d'ora in poi sarebbe stata ripartita sul totale del territorio delle università riunite. I sindaci delle università più popolate sarebbero diventati sindaci dei comuni riuniti.

semplice agglomerato di coloni, bensì una nuova *universitas*, e cioè una nuova entità amministrativa e fiscale. Gli Albanesi, infatti, si stanziarono stabilmente sul territorio quale enclave separata da Atri, con la quale intrattennero relazioni attraverso propri rappresentanti, e vennero numerati per fuochi separatamente dalla stessa Atri. Vista la omogeneità culturale del piccolo gruppo degli Albanesi – per lingua, tradizioni, rito religioso – e la sua estraneità rispetto al contesto locale, questa soluzione realizzò al meglio, da un lato, gli interessi economici di Atri, desiderosa di ricavare reddito dal feudo, e dall'altro quelli del fisco regio, bramoso di ottenere il pagamento delle imposte da parte degli immigrati.

3. La nascita di Villa Badessa (1744)

Piano di Coccia e Abbadessa (Badessa, o Badesha in arbëreshë) costituivano insieme una proprietà allodiale di Casa Farnese contigua all'università di Pianella⁴⁸. Risulta dalla documentazione che dal 24 aprile 1703 le terre di Badessa fossero godute in affitto da tale Blasio Taddei, di Pianella; quelle di Piano di Coccia, invece, dal 1740 erano tenute in enfiteusi da tale Domenico Sabucchi. Sia l'uno, sia l'altro, avevano a loro volta ripartito il territorio fra diversi coloni di Pianella, dai quali percepivano un canone.

Nelle carte farnesiane studiate da Gennaro Incarnato⁴⁹ è esplicitata l'intenzione degli amministratori del patrimonio farnesiano – dopo che questo era stato ereditato dallo stesso sovrano, Carlo III di Borbone – di scacciare il Taddei ed il Sabucchi ed impiegare gli Albanesi per la messa a coltura delle terre, ottenendo – così si supponeva – una rendita maggiore rispetto a quella ricavata in forza dei contratti stipulati, appunto, con l'affittuario e l'enfiteuta.

Nel 1743 alcune famiglie di Albanesi – precisamente diciotto, per un totale di settantatré persone – erano infatti già a Pianella, trasportate qui da Brindisi a spese della corona, aspettando di venir collocate da qualche

⁴⁸ «...un'estensione di terra in Abruzzo ulteriore, che appellavasi Abbadessa, e ch'era stata venduta da Giovanni Tedesco alla casa Farnese, ed era venuta in proprietà di esso Carlo [di Borbone] per la morte di Elisabetta sua madre, il tutto rilevandosi partitamente dall'archivio allodiale del Re» (Giustiniani, *Dizionario*, cit., t. X, p. 195). Scarne indicazioni in Renato Marchianò, *Villa Badessa piccola patria arbreshë nell'Abruzzo Ulteriore, nel suo bicentenario*, s.l., s.n., s.d. [ma 1978], e in Sandro Galantini, *Gli Albanesi e Schiavoni che popolarono siti dell'Abruzzo*, cit., pp. 33-53, nonché Id., *Gli insediamenti slavo-albanesi in Abruzzo*, cit., pp. 367-399.

⁴⁹ Gennaro Incarnato, *Un esperimento di "miglioria agraria": la colonia albanese di Badessa e Piano di Coccia nelle Carte Farnese dell'Archivio di Stato di Napoli*, in *L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, cit., vol. I, Ortona, Associazione archeologica frentana, 1988, pp. 75-119.

parte. Gli abitanti di Pianella – e per essi il Marchese Castiglione di Penne, sottintendente della Provincia di Teramo – avevano tentato di levarseli di torno, suggerendo di destinarli al feudo farnesiano di Bacucco; ma gli stessi abitanti di Bacucco non erano d'accordo a farsi sottrarre le poche terre coltivabili del loro territorio per dividerle con gli immigrati. Gli abitanti di Pianella si opposero con decisione all'ingresso degli Albanesi sui feudi rustici contigui alla loro università, presentando le proprie ragioni al sovrano ed erede dei beni di Casa Farnese. I Pianellesi, infatti, che tenevano a colonia porzioni del territorio in forza della subconcessione fatta loro dal Taddei e dal Sabucchi, temevano di venir privati delle quote a vantaggio degli Albanesi. Il re, tuttavia, non volle sentire ragioni, e nella replica ai cittadini di Pianella (*Risposta ai motivi prodotti dall'università di Pianella per i pregiudizi che ella suppone inferirglisi collo stabilimento delle famiglie albanesi ne due territori contigui di Badessa e Piano di Coccia di ragione della Serenissima Casa Farnese*), tagliò corto, affermando che come i precedenti enfiteuti ed affittuari avevano potuto dar le terre a coloni, «così con maggior giustizia deve credersi che possa farlo il Re, nostro Signore, come padrone diretto e dispotico di detti territori col destinare alla coltura di questi le suddette famiglie di albanesi che indifferentemente considera come tutti gli altri suoi sudditi». Né Pianella avrebbe avuto diritto di reclamare, perché non era proprietaria delle terre, che appartenevano invece – pacificamente – al sovrano per diritto ereditario («essendo la giurisdizione di Pianella e detti territori privatamente del re nostro signore può il medesimo dividerla e suddividerla a suo piacimento senza il menomo pregiudizio dell'università»). D'altro canto – tranquillizzava il sovrano – «saranno date agli Albanesi proprio le terre in riposo, che cioè i Pianellesi non utilizzano». Inoltre, il re avrebbe concesso ai Pianellesi «la facoltà di pascolare su i suoi terreni, che prima non godevano, ed inoltre quella di poter usufruire delle acque del fiume Nora che bagnano i terreni in questione». In altre parole, il re, proprietario del fondo, per accontentare in qualche modo i Pianellesi, che dall'ingresso dei coloni albanesi temevano un pregiudizio, concesse formalmente loro diritti civili di pascolo ed acquatico sulle porzioni incolte di Piano di Coccia e Badessa; diritti di cui i Pianellesi, fino a quel momento, non avevano goduto.

Carlo di Borbone impose, in sostanza, la sua volontà a quelli di Pianella, decretando la colonizzazione intensiva di Piano di Coccia e Badessa da parte degli immigrati albanesi. Ma nelle parole del sovrano si scorge invero un progetto più vasto: gli Albanesi/coloni avrebbero dovuto formare una nuova università, distinta da quella di Pianella. Secondo il sovrano di Napoli, l'operazione avrebbe accontentato tutti, né – si legge ancora nella *Risposta* – «si sa comprendere per quale caggione debbano risultare le supposte dissensioni continue tra l'una e l'altra università»: vale

a dire tra quella di Pianella e quella, per l'appunto, formata *ex novo* dagli Albanesi.

Così come nel caso di Bozza, anche qui fu dunque prevista fin dall'inizio non soltanto la colonizzazione dei fondi per fini di miglioria agraria, bensì anche la costituzione della colonia albanese di Badessa-Piano di Coccia in autonoma *universitas*, distinta da quella di Pianella. Il progetto prevedeva infatti, a questo scopo, come risulterà chiaro all'atto della formalizzazione della concessione, lo stanziamento stabile dei coloni albanesi all'interno dei latifondi, dove questi ultimi avrebbero preso dimora, edificandovi un borgo. Lo stabilimento del vincolo di incolato con il territorio, unito ad un embrione di organi rappresentativi che si riscontra anche qui, come nel caso di Bozza, fu il presupposto per la nascita della nuova università. Questi tratti distinguono perciò il caso di Badessa, come quello di Bozza, da un mero esperimento di colonia agraria. Con la costituzione della nuova *universitas* si stabilì inoltre, sul territorio di Piano di Coccia e Badessa, una promiscuità di diritti civici di pascolo tra Pianella e la nuova *universitas*. Tali diritti infatti furono esercitati su tutto l'incolto in promiscuità tra i Pianellesi e i nuovi cittadini albanesi, appunto quali cittadini di una nuova università.

Raggiunto – o forse, meglio, imposto – in questi termini l'accordo con i Pianellesi e gli Albanesi, il 4 marzo 1744 si stipulò l'atto formale di concessione delle terre agli Albanesi che è stato pubblicato integralmente da Adelmo Marino⁵⁰. Nel documento si legge come Carlo di Borbone si fosse degnato «di benignamente accogliere sotto il suo regale dominio le infrascritte famiglie di Albanesi, con somministrar loro li soccorsi necessari per il totale stabilimento delle medesime nelli due tenimenti detti Badessa e del Piano di Coccia [...] esistenti li medesimi nel distretto di questa terra di Pianella, e spettante alla maestà sua, come beni della gloriosa serenissima Casa Farnese, trovandosi il primo, cioè quello della Badessa querciato, vignato, olivato, e con casa rustica [...] ed il secondo, cioè quello del Piano di Coccia alborato di quercie, e con casa rustica». Il preambolo del documento conferma, dunque, che i due tenimenti di Badessa e Piano di Coccia fossero latifondi rustici disabitati, nel senso che in essi non esistevano insediamenti urbani, ma soltanto una casa rustica per ciascuno dei due. Nel documento si evidenzia, poi, come entrambi i tenimenti fossero allibrati nell'Onciario di Pianella; il che conferma che si trattava di beni allodiali di Casa Farnese.

Così come nel caso di Bozza, a ciascuna famiglia di Albanesi fu

⁵⁰ *Atti civili tra i fidati de' Regi Stucchi di Pianella e la generalità della Badessa*, fatti a Pianella, il 4 marzo 1744, conservato in ASTe, *Abolite giurisdizioni*, b. 97, 1781, edito in Adelmo Marino, *Le popolazioni alloglotte nella regione abruzzese e il caso di Villa Bozza, Schiavi d'Abruzzo e Villa Badessa*, in *L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, cit., vol. I, pp. 49-74.

assegnata «la porzione di un terreno che si reputerà bastevole per il loro travaglio e che da ora dette famiglie albanesi si applicano alla coltura de terreni de suddetti territori, che ritrovansi in riposo e senza semina, per proseguire doppo la raccolta di quest'anno, da farsi dall'enfiteuta, ed affittuario rispettivo delli medesimi territori, il dippiù del loro travaglio». Gli Albanesi, in altri termini, avrebbero dovuto mettere intanto a coltura le terre a riposo, per poi subentrare altresì, nella successiva annata agraria, agli attuali enfiteuti ed affittuari delle terre già coltivate; ai quali ultimi fu conseguentemente intimato «di astenersi dall'ulteriore coltura di detti territori». Si aggiunge, nel testo, l'impegno del sovrano concedente a fornire ai nuovi coloni i mezzi necessari alla messa a coltura delle terre, cominciando dagli animali e dagli attrezzi agricoli. E viene più volte precisato, nel testo, che oggetto della concessione colonica sono non gli interi territori dei latifondi – come invece avevano chiesto gli Albanesi –, ma le sole porzioni che sarebbero state individuate e quotizzate da periti come idonee a garantire il sostentamento degli appartenenti alle diciotto famiglie degli Albanesi; riservandosi eventualmente il sovrano di concedere altre terre ad altri coloni albanesi che fossero sopravvenuti, ovvero di assegnarle a persone diverse. In questo modo, venne chiarito che, al di fuori delle porzioni che gli Albanesi fossero riusciti a coltivare, tutto sarebbe rimasto nel pieno dominio del sovrano-proprietario concedente.

A fronte della concessione delle terre, i coloni albanesi avrebbero dovuto naturalmente corrispondere al sovrano un canone («censi»), nonché le imposte («pesi»). Tuttavia, se la misura delle imposte dirette era stabilita dalla normativa tributaria napoletana, la misura della corrisposta dovuta dai coloni avrebbe dovuto essere precisamente stabilita dal documento di fondazione, che invece rinvia ad un «regolamento definitivo», il quale, però, non sarebbe mai intervenuto, lasciando al sovrano una buona dose di arbitrio sulle prestazioni da esigere dai coloni⁵¹.

Nel documento viene anche formalizzata la nuova promiscuità di pascolo costituita tra gli Albanesi e i cittadini di Pianella sui territori incolti dei due latifondi, cioè su tutta quella parte di territorio di Badessa e Piano di Coccia che non sarebbe stata messa a coltura («non deveranno [gli Albanesi] mai impedire incominciando dallo giorno d'oggi a qualunque cittadino e naturale di questa terra confinante [di Pianella] si obliarono e si obliano di non impedire il comodo de pascoli de loro bestiami e così l'uso dell'acque in detti due territori per potere in tal forma comunicare a vicenda e godere de pascoli delle acque in tutti gli altri territori di detti

⁵¹ Per tutto il Settecento resterà indefinita la misura del terraggio dovuto dagli Albanesi. Su questo punto si scontreranno l'amministrazione regia e i rappresentanti degli Albanesi. Così pure, decorso il periodo di immunità fissato nei capitoli del 1744 – di cui però osservo che non c'è traccia nel documento – il fisco regio pretenderà dagli Albanesi il pagamento delle imposte dirette (Incarnato, *Un esperimento*, cit.).

naturali per tutte le volte quando l'accorderanno li naturali suddetti e non altrimenti in caso diverso»). La porzione del latifondo che non sarebbe stata posta a coltura, in altri termini, sarebbe comunque rimasta a disposizione degli Albanesi, in promiscuità con i cittadini di Pianella, per l'esercizio del diritto di pascolo.

In questo modo venne stabilito, in altre parole, che il territorio del latifondo allodiale di Badessa e Piano di Coccia diventasse il demanio universale della nuova *universitas* degli Albanesi, che lo avrebbero potuto coltivare e che, per il resto, avrebbero potuto esercitare in esso il pascolo del bestiame in promiscuità con gli abitanti di Pianella⁵².

Tutto questo conferma che la volontà regia – del re-proprietario Carlo III di Borbone – fosse di destinare un proprio latifondo a demanio di una nuova *universitas* costituita di sana pianta. La creazione della nuova entità istituzionale, composta dagli Albanesi/coloni, fu ritenuta dal sovrano una modalità più redditizia per lo sfruttamento del latifondo rispetto alla concessione dello stesso in affitto o in enfiteusi, come era avvenuto fino a quel momento.

La differenza tra la semplice colonizzazione e la creazione di una nuova università si coglie già nel fatto dello stabile stanziamento degli Albanesi sul territorio dei feudi rustici, che si verificò qui come nel caso già visto di Bozza. Le terre furono date, infatti, a diciotto famiglie di Albanesi, «che con tutte le loro persone ritrovansi già in questa terra [di Pianella] e collocate nel palazzo della suddetta serenissima Casa Farnese sin tanto che avranno fabbricato in detti territori le loro abitazioni e non altrimenti». Fatta una perlustrazione sul luogo, i capi delle famiglie albanesi designarono il luogo detto il Morrecino, in piano di Monticello, nella Badessa, come quello in cui avrebbero eretto le loro abitazioni, «come altre volte eravi al luogo suddetto» (il che significa che in qualche remota epoca un qualche insediamento in Badessa doveva esservi già stato). In altro passo del documento il luogo prescelto per l'insediamento viene chiamato diversamente come «piano Martello», ma non cambia la sostanza delle cose: si creò, con l'insediamento degli Albanesi in Badessa, quel vincolo stabile di incolato che è presupposto di fatto essenziale alla nascita delle *universitates* meridionali.

Lungi dall'essere riducibile ad un mero «atto di enfiteusi»⁵³, l'istrumento del 4 marzo 1744 ha, in conclusione, non solo il contenuto economico di una concessione colonica, ma anche la valenza dell'atto costitutivo di una nuova *universitas* su un territorio dove in precedenza non ve ne era alcuna.

⁵² Per la verità, dal brano appena riportato sembra potersi dedurre anche che gli Albanesi avrebbero a loro volta potuto acquistare diritti promiscui di pascolo sul demanio universale di Pianella, qualora i cittadini di quest'ultima lo avessero concesso.

⁵³ Così l'ha interpretato invece A. Marino nello studio appena citato.

All'aprirsi della dominazione napoleonica sul regno meridionale, Villa Badessa fu riguardata come *universitas*. Secondo il progetto di accorpamenti concepito nel 1806, essa avrebbe dovuto essere riunita a Pianella. Il progetto, tuttavia, fu successivamente modificato, e Badessa finì sotto Rosciano, insieme a Villa San Giovanni e a Villa Oliveti.

Anche la legislazione sul passaggio dalle università ai comuni conferma, in altri termini, come la comunità albanese di Badessa avesse i caratteri della istituzione amministrativa, e non soltanto quelli di un mero gruppo di coloni che avevano avuto in concessione terre dal titolare dei fondi.

4. *Villa Bozza negli atti demaniali di Atri*

Gli atti demaniali di Atri mostrano Bozza come università inserita in un feudo travolto dalla eversione in forza della legge 2 agosto 1806. Come ho anticipato, è in questa documentazione – quella più tarda che ancora conservi memoria della migrazione albanese nel feudo – che appaiono chiaramente tratteggiati i caratteri della università di Villa Bozza insieme ai diritti di coloro che ne erano i cittadini.

Bozza venne in rilievo nella questione della divisione dei demani promiscui tra Atri e Mutignano; una questione che andò avanti per tutta la prima metà dell'Ottocento e che coinvolse diversi “corpi” rimasti a lungo indivisi tra le due università⁵⁴.

In un verbale fatto a Teramo il 22 giugno 1810, e firmato da rappresentanti di Atri e Mutignano, oltreché da Giuseppe de Thomasis, si accertò che tra i corpi indivisi tra Atri e Mutignano vi era «l'ex feudo di Bozza, consistente in territori, ed una casa, affittata attualmente al sig. Michelangelo Forcella per l'estaglio di ducati duecento quarantatre, grani ottantacinque, e cavalli nove, netto da ogni peso, anche di quello della fondiaria, che viene pagata dai coloni, che fanno la ritenuta del quinto, meno l'annua manutenzione della detta casa, la di cui spesa si è calcolata approssimativamente per ducati sei».

Pochi giorni dopo, il 29 giugno 1810, il commissario per la divisione dei demani, Giuseppe de Thomasis, pronunciò ordinanza sulla divisione dei corpi di rendita in comune tra Atri e Mutignano, nella quale si legge, sulla falsariga del verbale, che l'ex feudo di Bozza consiste «in terre, ed in una casa di abitazione, quale ex feudo una colla casa trovasi attualmente affittato in massa al sig. Michelangelo Forcella per l'annuo estaglio di docati duecento quarantatré, grana ottantacinque, e cavalli nove, netto di

⁵⁴ Giordano Evangelista, *Terre ed usi civici nel Comune di Atri*, tesi di laurea discussa nell'Università degli studi di Teramo nell'a.a. 2008/2009, pp. 76-147.

fondiarìa, atteso che i coloni di detto ex feudo si ritengono il quinto sulle annue prestazioni»⁵⁵.

Al tempo in cui cominciarono le operazioni sulla divisione dei demani, in Bozza esistevano dunque ancora i coloni che ponevano a coltura il territorio del feudo. Questi ultimi si erano accollati – secondo la previsione della legge – il peso della fondiaria, al quale facevano fronte trattenendo un quinto delle corrisposte annue sul prodotto della loro coltivazione. Come si vede, peraltro, il pagamento della corrisposta non avveniva direttamente a beneficio dell'ex feudataria città di Atri, bensì di tale Michelangelo Forcella, che aveva preso in affitto l'intero ex feudo per il canone annuo di oltre 243 ducati.

La situazione nella quale versava l'ex feudo di Bozza fu ancor meglio descritta nel verbale di Domenico De Ritis, del 19 dicembre 1810, relativo ai demani di Bozza e formato proprio nel Comune di Bozza. Il De Ritis trovò che nel territorio del Comune di Bozza – confinante con Atri, Cellino, Montesecco e Castilenti, al quale era riunito in quel momento – non vi fosse alcun demanio, cioè nessun territorio soggetto agli usi civici. Infatti, sebbene il territorio di Bozza fosse quasi interamente feudale, «ed apparteneva per compra fattane dal fisco nell'anno 1471 in tempo del Re Ferdinando Primo, al Comune di Atri», esso era stato concesso da quest'ultima città nel 1474 (*rectius*: 1475) «ad una colonia di Schiavoni sotto taluni patti, che poi nel 1600 furono rinnovati, e meglio stabiliti con istrumento di convenzione stipulato nel giorno 30 giugno dal Notaro Dante Basile fra gli amministratori di quella città, ed i detti Schiavoni». In forza di questi patti, una vasta porzione del territorio di Bozza era stata posta a coltura (circa tomoli 500), ma altra porzione avrebbe potuto esser coltivata (circa tomoli 60); altra parte ancora dell'ex feudo era incolta ed incoltivabile, ed utile per il solo pascolo del bestiame (circa tomoli 140). I coloni di Bozza – riferisce il De Ritis – avevano provato ad affrancarsi dalle corrisposte promesse in forza dei patti del 1475, ma invano; infatti avevano riconosciuto, dopo una discussione con Atri, che quelle corrisposte non avevano natura feudale – ciò che ne avrebbe comportato l'abolizione in forza della legge eversiva del 1806 – ma contrattuale; perché «quando lo stesso Comune acquistò detto ex feudo, il medesimo era disabitato, e pressoché inculto, e nessuno perciò poteva rappresentarvi diritto». Andava inoltre considerato, a giudizio

⁵⁵ ASTe, *Atti demaniali*, busta 2, Atri, fasc. 1. Quest'ultima ordinanza fu pubblicata (con la data errata del 29 giugno 1811) in *Bull. ordd. comm. rip.*, n. 3, Napoli, Tip. Trani, 1859, pp. 238-243. In essa si programmava la divisione del feudo di Bozza tra Atri e Mutignano. Ma nel mese di marzo dell'anno successivo, come dirò subito nel testo, si riconobbe al Comune di Bozza il diritto ad una parte dell'ex feudo, sicché alla fine la porzione da dividersi tra Atri e Mutignano si ridusse.

del De Ritis, che «posteriormente all'acquisto fu dato nel 1475 a colonia perpetua, ed a condizioni fisse, e determinate, ridotte in iscritto, che resosi poi poco legibile, con pubblico istrumento del 1600 si trascrissero di nuovo gli antichi patti di colonia, i quali in oggi, e sempre si debbono osservare a norma delle leggi generali de' contratti; da che fu un mero contratto indipendente dalla feudalità quello avuto colla colonia degli Schiavoni; e che in conseguenza la prestazione del decimo sugli allievi degli animali, essendo una corrisposta pattuita, deve sussistere, e conservarsi, da che non è un peso feudale, e da che ancora ha il compenso in favore dei Bozzesi, ossia Schiavoni nella cessione fatta loro della metà delle ghiande, e del pascolo sull'intiero ex feudo, non che nella metà, e bassissima corrisposta dei prodotti».

In altre parole, Domenico De Ritis riconobbe a Bozza la natura di Comune; conseguenza, questa, di quanto già ho esposto circa la natura dello stanziamento albanese nel territorio del feudo rustico di Bozza. Tuttavia, egli negò che il titolo in forza del quale gli Albanesi non soltanto pagavano la corrisposta, bensì anche esercitavano i loro diritti, tra cui quello di far pascolare le bestie nella vasta porzione incolta ed aperta dell'ex feudo, fosse la feudalità: il titolo del 1475 era, a suo giudizio, un contratto, e tale era rimasto fino a quel momento. Ne discendeva, sempre a suo giudizio, la conclusione pronunciata in apertura del verbale: che cioè il Comune di Bozza non avesse demani; non avesse, cioè, terre soggette agli usi civici⁵⁶.

La situazione di fatto, così come rappresentata nel verbale, sta alla base, infine, anche dell'ordinanza pronunciata da Giuseppe de Thomasis il 26 marzo 1811 per i demani del Comune di Bozza. La conclusione alla quale pervenne il commissario del re per la divisione dei demani, fu, tuttavia, opposta a quella cui era pervenuto il De Ritis.

Il de Thomasis considerò, infatti, che «i cittadini di Villa Bozza» formavano «un corpo morale, e non una semplice adunanza di coloni». Proprio per questo – perché cioè erano cittadini di una università – esercitavano sul territorio incolto dell'ex feudo veri e propri usi civici, e non semplici diritti soggettivi di fonte contrattuale. Questa brevissima motivazione della ordinanza permise a de Thomasis di concludere, oltre che per la inamovibilità dei coloni – il che significava che ciascuno di essi sarebbe rimasto nel possesso della quota dietro pagamento del terraggio, che però avrebbe potuto affrancare, diventando così pieno proprietario della terra⁵⁷ – anche per la divisione in massa del territorio dell'ex feudo

⁵⁶ *Ibidem*. Nella lettera di accompagnamento che segue (De Ritis a de Thomasis, Atri, 24 dicembre 1810) il Direttore ribadisce che il Bozza non ci sono demani; che il contratto del 1600 è conveniente ad entrambe le parti e che quindi andrebbe confermato.

⁵⁷ Ancora negli anni Trenta del secolo, tuttavia, il terraggio non era stato affrancato. Lo si evince da documenti conservati in ASTe, *Atti demaniali*, busta 2, fasc. 8, anni 1810/1860,

soggetto agli usi civici tra il Comune di Atri e quello di Bozza, assegnando a quest'ultimo i tre decimi dell'intero⁵⁸.

Atti promiscui. Atri, Silvi, Mutignano, Bozza: Il secondo eletto di Atri, A. Firmani, a nome del Sindaco scrive all'Intendente di Teramo, rivendicando il diritto del Comune di Atri nell'ex feudo di Bozza a percepire «il decimo sopra tutti i prodotti dell'anno rurale, meno sulle olive»; gli obbligati (i «reddenti») sono «coloni inamovibili». Espone il dubbio se i suddetti coloni «per contratto di remotissima epoca siano anche nell'obbligo di rinnovare i loro titoli al Comune per gli articoli 2168, e 2169 delle Leggi civili» (Atri, 10 settembre 1837, c. 25). L'Intendente risponde che non è necessaria rinnovazione del titolo, perché esistono verbale di Pio Coppa del novembre 1822 e «ruolo in collettiva», redatto nel dicembre 1835, che tiene luogo di rinnovazione di titolo (Teramo, 25 settembre 1837, c. 26r). Su questi ultimi documenti citati, cfr. oltre nel testo.

⁵⁸ *Bull. ordd. comm. rip.*, n. 3, Napoli, Tip. Trani, 1859, pp. 246-8. All'esecuzione dell'accantonamento tra Bozza ed Atri si procedette con verbale del 25 febbraio 1814 (*ibid.*, pp. 248-263). L'esecuzione fu commessa al direttore Pio Coppa. Si portarono sui luoghi, il 25 luglio 1812, i periti Cassano e Battistoni, assistiti dall'eletto di Bozza, con i testimoni Giustino Giuliani e Donato Antonelli, in contumacia del Sindaco di Atri. I periti riconobbero che solo tre pezzetti di terreno fossero divisibili: uno in contrada Fonte, di tom. 4 e $\frac{1}{4}$ di stoppello; uno in contrada Pretado, di tom. 1.2.3.; uno in c.da Saraceni, di tom. 4.0.2. Considerata la situazione dei luoghi, si decise di assegnare al Comune di Bozza, per la sua rata dei tre decimi stabilita dall'ordinanza di de Thomas, una porzione del terreno della Fonte estesa tom. 2, quarte 3, stoppelli 4 e $\frac{3}{4}$, mediante una linea divisoria da levante a ponente. Restavano così in piena proprietà di Atri la rimanente parte del terreno in c.da Fonte (tom. 1 e stpp. 1 e $\frac{1}{2}$) e per intero i terreni in c.de Petrado e Saraceni. L'eletto di Bozza fu immesso nel possesso della porzione accantonata. Subito Atri sporse però reclamo all'Intendenza contro questo accantonamento, perché non aveva tenuto conto di un altro predio, sito in c.da delle Fratte, esteso moggia 100. Tale terreno era, al tempo dell'accesso, affittato, ma non vi erano su di esso coloni inamovibili. Esso andava perciò compreso nel demanio pascolivo e quindi nell'accantonamento. Con ordinanza 11 febbraio 1814 si dispose perciò la rettifica dell'accantonamento (anche per le Fratte, la quota spettante a Bozza era di $\frac{3}{10}$). L'esecuzione dell'ordine di rettifica fu commessa al sindaco di Cellino, Schips, che il 18 febbraio 1814 si portò sui luoghi con l'agrimensore Amicangioli. Alla presenza del sindaco di Castilenti (al quale Bozza, come detto, era a quel punto riunito) procedette all'accantonamento. Dal verbale di accantonamento risultò che il terreno in c.da Fratte era, invero, dell'estensione di moggia 60, per cui la porzione accantonata a Bozza fu di moggia 18. Premesso tutto questo, nell'ordinanza del 25 febbraio 1814 si stabilì di approvare gli accantonamenti così come eseguiti da Coppa e Schips. Più avanti nel tempo, la porzione di Bozza toccata ad Atri (cioè i sette decimi dell'intero) fu oggetto di divisione tra Atri e Mutignano. Con verbale 8-9-10 novembre 1822 (*ibid.*, pp. 251-263), formato in esecuzione dell'ordinanza di de Thomas, del 29 giugno 1810, sulla divisione dei beni comuni tra Atri e Mutignano, fu attestato che i periti avevano esibito pianta del feudo di Bozza, esteso tom. 1328.2.3 e diviso in 12 quote. Il valore totale di esso fu stimato in duc. 49.036.78. Vi si trovavano insediate 410 colonie inamovibili. Il Sindaco di Mutignano scelse, per il proprio comune, le quote nn. 1, 2, 3, 4, 5. Le altre andarono invece ad Atri. Fu anche suddiviso, tra i due Comuni, il fabbricato rurale esistente in Bozza. Invitato, infine, il Sindaco di Atri a consegnare a quello di Mutignano i titoli del feudo di Bozza, questi affermò di non averli (lo stesso dirà l'indomani per il feudo di Silvi). Il giorno 10 la delegazione si recò a quindi a Silvi, per eseguire anche qui la divisione tra Atri e Mutignano ordinata da de Thomas.

Fu dunque la considerazione della comunità degli Albanesi come «corpo morale» a convincere Giuseppe de Thomasis della natura demaniale del territorio di Bozza e della esistenza degli usi civici dei cittadini dell'omonima villa. Per il commissario del Re, infatti, i coloni albanesi di Bozza non costituivano una «semplice adunanza di coloni», legata al titolare del feudo – l'università di Atri – da un contratto, bensì un vero e proprio «corpo morale», e cioè una università: proprio questo – e non la feudalità – era all'origine degli usi civici, che dunque erano nati, secondo il commissario de Thomasis, con l'*universitas*.

Un peso decisivo nel condurre Giuseppe de Thomasis a queste conclusioni lo ebbe, certamente, la considerazione dello stanziamento stabile dei coloni nel territorio del feudo di Bozza. Fu proprio la stabilità dello stanziamento a costituire il presupposto fattuale per il riconoscimento dell'aggregato degli Albanesi come *universitas*. E se, a quanto pare, nel ragionamento di de Thomasis si trattò di una evoluzione e di un mutamento del titolo – egli scrisse infatti nell'ordinanza che «i cittadini di Villa Bozza formano già un corpo morale»; quasi, appunto, a dare il senso di una evoluzione subita nel tempo dalla comunità degli Albanesi – non è difficile, come ho mostrato in precedenza, vedere già nei patti originari, molto più che un semplice contratto colonico, veri e propri capitoli fondativi di una università: una piccolissima comunità, che probabilmente crebbe decisamente soltanto nel Settecento; ma una comunità che formò fin dall'inizio una *universitas*. Proprio questa natura di *universitas* riconobbe, per l'appunto, Giuseppe de Thomasis nel marzo del 1811, riconoscendo dunque ai coloni bozzesi lo *status* di cittadini, aventi diritto – come tali – a tutti i diritti civici, compresi quelli di pascolo sulle terre incolte dell'ormai ex feudo⁵⁹.

⁵⁹ Fatto l'accantonamento – detto nelle fonti anche “divisione in massa” – tra l'ex feudataria città di Atri e l'università di Bozza, la parte toccata ad Atri fu successivamente oggetto di ulteriore ripartizione tra Atri e Mutignano. Gli atti relativi a questa questione di promiscuità sono in ASTe, *Atti demaniali*, busta 2, fasc. 6. Si trovano, nel fascicolo, una mappa del feudo di Bozza ed il verbale delle operazioni di accantonamento e divisione tra Atri e Mutignano, svolte nel 1822. La mappa ed il verbale si riferiscono al solo territorio rimasto promiscuo tra le due università dopo l'accantonamento a favore di Villa Bozza eseguito in esecuzione dell'ordinanza di de Thomasis del 1811. Si legge, infatti, nel verbale: «L'estensione del dett'ex-feudo è di tomolate milletrecentoventotto, quarte due, e misure tre, escluse le terre accantonate a favore dell'università di Bozza per gli iussi civici, e quelle di pochi altri possidenti, le quali sono site nelle contrade della Piomba, delle Fratte, e Castello». La parte da dividere tra Atri e Mutignano venne ripartita in 12 quote. Su ciascuna di queste quote erano insediati i vari coloni dichiarati inamovibili con l'ordinanza di de Thomasis del 1811, dei quali viene dato l'elenco (tutti i cognomi sono ormai italiani). Nelle 9° e nella 10° quota figurano anche i possessi «assoluti» di Atri, quelli rimasti cioè assegnati al Comune nella divisione con Bozza. Anche di questi si dice che toccheranno ad Atri o a Mutignano, secondo le quote che a ciascuno dei due comuni spetteranno.

La ricostruzione fatta da de Thomasis non fu accolta senza contestazioni da parte della città di Atri.

Ho già ricordato come da documenti del 1810 risulti che l'ex feudo di Bozza fosse a quel tempo affittato in massa dalla città di Atri a tale Michelangelo Forcella⁶⁰. Negli anni '20, quando ormai il Forcella non era più l'affittuario del Comune, insorse una lite che oppose, da una parte, lo stesso Forcella e tale Clementino Marucci, entrambi cittadini atriani che avevano nel frattempo acquistato quote da coloni di Bozza, e, dall'altra, l'affittatore del tempo, Giovanni Battista Accantosi(?), affiancato dal Comune di Atri. Oggetto del contendere era la corrisposta dovuta dai coloni sul raccolto delle olive, cui gli acquirenti Forcella e Marucci si erano obbligati negli atti di acquisto, ma che non era espressamente prevista dagli antichi patti stipulati con i coloni albanesi. Un appoggio alla tesi dei ricorrenti si ricavava proprio dalla ordinanza di de Thomasis del 26 marzo 1811, nella quale si leggeva, tra le altre cose, che i coloni di Bozza «niuna corrisposta fanno per le olive». Con ordinanza del 30 luglio 1822, tuttavia, l'Intendente di Teramo rigettò l'istanza e dichiarò che «il decimo delle principali colture dovuto al Comune di Atri dai coloni perpetui dell'ex feudo di Bozza comprendesi anche il prodotto degli olivi». Contro la ordinanza dell'Intendente fecero ricorso alla Corte dei conti il Forcella ed il Marucci, ma costoro non furono in grado di esibire i documenti del 1475 e del 1600 sulla base dei quali si sarebbe dovuta risolvere la questione, sicché la Corte dei conti, il 20 settembre 1824, decretò doversi stare, temporaneamente, alla decisione dell'Intendente⁶¹. Nell'Archivio comunale di Atri si conserva il carteggio tra il comune e l'avv. Enrico Del Prete, che difendeva la città nel giudizio davanti alla Corte dei conti di Napoli⁶². Da questa documentazione, che risale al marzo del 1826, si apprende che tanto il Forcella, quanto il Marucci avevano, tra il 1813 ed il 1820, sostenuto la tesi opposta, appoggiando l'allora affittatore Donato Marchese contro le rimostranze dei coloni che pretendevano di non pagare al Comune la corrisposta sulle olive.

Ciò che va messo in evidenza di quest'ultima documentazione – nella quale il Comune asseriva di essersi procurato copia dell'istrumento del 1600, nel quale si leggeva che i coloni avrebbero dovuto corrispondere il decimo su tutte le «vittovaglie» prodotte nel feudo, e perciò anche per le olive – sono le lamentele riguardo alla ordinanza di de Thomasis del 26 marzo 1811 che aveva riconosciuto ai coloni di Bozza la qualità di «corpo

⁶⁰ Cfr. il verbale fatto a Teramo, il 22 giugno 1810, e firmato da rappresentanti di Atri e Mutignano, oltreché da Giuseppe de Thomasis, nonché l'ordinanza 29 giugno 1810, dello stesso de Thomasis, sui quali mi sono soffermato sopra.

⁶¹ Archivio comunale di Atri, cat. V, cl. I, b. 2, fasc. 3.

⁶² Archivio comunale di Atri, cat. V, cl. I, b. 2, fasc. 8, *Feudo di Villa Bozza. Memoria*, a. 1826.

morale» e, conseguentemente, aveva attribuito agli stessi i diritti scaturenti dalle leggi eversive della feudalità: «dai patti e dalle convenzioni stabilite – si legge nella *Memoria per l'affare di Bozza* – si rileva una specie di locazione, e di un semplice dritto di colonia, regolata secondo i costumi del tempo». Infatti, Bozza era un «feudo rustico boscoso, disabitato», che nel 1475 fu concesso ad una colonia venuta «dalla Schiavonia», cui «fu affidata la coltura di detto feudo con i patti, che si stabilirono all'uopo», rinnovati nel 1600. Si trattava dunque – nella ricostruzione fatta dal Comune di Atri – di un rapporto esclusivamente privatistico e di una concessione a titolo derivativo delle terre, regolata da precisi capitoli. In seguito, «sotto l'occupazione militare, e per la legge eversiva della feudalità, fattasi la verifica nel feudo di Bozza coll'indicazione dell'origine della venuta delli Schiavoni, e degli obblighi, che essi contrassero, e si erano osservati sino a quel tempo, il Commissario del Re volle riguardare come originarii i dritti di Bozza, mentre erano assolutamente derivativi *ex stipulatu*. Volle a buon conto regolare la decisione coi principii generali, e colle presunzioni, che i feudatarii avessero potuto usurpare i dritti degli abitatori de' feudi».

Agli occhi del Comune, in altri termini, il commissario de Thomasis aveva utilizzato a sproposito, per Bozza, la nota massima n. 6 della Commissione feudale, *ubi feuda, ibi demania*: rilevata cioè la qualità feudale della terra, aveva presuntivamente affermato l'esistenza di usi civici. «Ma questa regola – proseguiva la memoria del Comune di Atri – che era buona, quando si verificava che la feudalità era posteriore ai paesi assoggettati alla feudalità suddetta, non era applicabile al feudo di Bozza, esistente prima che gli Schiavoni andassero a coltivarlo». Trattandosi, cioè, di un tipico caso di feudo disabitato al momento della infeudazione, la massima non avrebbe dovuto essere utilizzata. «Quindi – conclude sul punto la *Memoria* – non fu giusta la decisione livellata sul regolamento per l'abolizione della feudalità, ma dovea rilasciarsi alla sua osservanza la convenzione ripassata fra gli Schiavoni, e la città di Atri», e perciò riconoscere che i coloni non esercitavano i diritti sulle terre a titolo civico, bensì in forza di un contratto; e che dunque non avevano alcun diritto all'accantonamento in loro favore di una porzione dell'ex feudo.

Come si vede, quella espressa dal Comune di Atri era una interpretazione sovrapponibile a quella già assunta – lo si ricorderà – dal direttore Pio Coppa nel verbale della verifica del 1810. Anch'egli, infatti, aveva concluso per la natura soltanto privatistica dei diritti dei coloni sul territorio di Bozza.

Tuttavia, confermando la ricostruzione del fenomeno fatta da Giuseppe de Thomasis, deve riconoscersi che i diritti degli abitanti di Bozza non fossero nati in forza di contratto, né per la feudalità del terreno, ma appunto per il sorgere della università: è questo il titolo sul quale si fondò la nascita dei diritti, che perciò ebbero fin dal principio natura civica

e non contrattuale. Non ci fu alcun mutamento nel titolo di possesso da parte degli Schiavoni: questo titolo ebbe fin dall'inizio carattere civico, perché conseguente al sorgere di una università.

I capitoli fatti a Bozza nel 1475 e rinnovati poi nel 1600 appartengono, dunque, al novero dei capitoli, ordini, statuti, grazie, ed altri atti variamente denominati, di cui è costellata la vita delle università meridionali, anche abruzzesi⁶³. Essi solo all'apparenza hanno natura contrattuale, perché recano l'approvazione da parte dell'autorità superiore, mentre scoliscono, in realtà, la «costituzione cittadina»⁶⁴, tratteggiando diritti e doveri dei *cives*.

5. Villa Badessa negli atti demaniali di Rosciano

Nella relazione del direttore della divisione dei demani, Pietro Tedesco, fatta per Villa Badessa di Rosciano, del 21 luglio 1810⁶⁵, si legge che «l'università di Badessa possiede varii territori dell'estensione di tomoli 59 circa». Tali territori risultavano interamente coltivati e dati in affitto a tale Cesidio Colucci, di Rosciano, il quale percepiva i canoni dai coloni, appartenenti a ben centootto famiglie. Già da questo documento si trae conferma della natura universale della comunità di Badessa e della qualità demaniale dei fondi soggetti ai diritti colonici⁶⁶. A seguito di questa relazione, furono presentate le offerte per la divisione ordinata, che fu poi approvata dal Commissario ripartitore Giuseppe de Thomas, con

⁶³ Un fondamentale censimento di essi si deve a Gaetano Sabatini, *Appunti bibliografici intorno a statuti, capitoli, ordini, grazie, regole, ecc., della regione abruzzese dall'anno 1196 all'anno 1799*, in *Atti e memorie del Convegno storico abruzzese-molisano (25-29 marzo 1931)*, vol. II, Casalbordino, Nicola De Arcangelis, 1934, pp. 667-704, ora in Id., *Scritti editi e inediti*, a cura di Ezio Mattiocco, vol. III, L'Aquila, Libreria Colacchi, 1995, pp. 113-151. Il censimento fu successivamente aggiornato da Francesco Sabatini, *Statuti, capitoli, ordini di comuni abruzzesi, dal 1102 al 1806. Bibliografia e alcuni testi dei secc. XV-XVIII*, in *Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria*, anni XXXVIII-XXXIX-XL, serie V, voll. IX-X-XI (1947-1948-1949), pp. 91-176.

⁶⁴ Francesco Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche: le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti*, Roma, A. Signorelli, 1929, p. 210.

⁶⁵ ASTe, *Atti demaniali*, b. 83, Rosciano per Villa Badessa, fasc. 1.

⁶⁶ Indiretta conferma di tutto questo tra anche dagli atti demaniali formati per Rosciano capoluogo. Anche in questo caso, il verbale del Direttore della divisione dei demani, fatto in Rosciano il 21 luglio 1810, rilevò che tra i comuni confinanti con il demanio di Rosciano c'era proprio il «Comune di Villa Badessa». Anche qui, con ordinanza di Giuseppe de Thomas, del 31 dicembre 1811, furono dichiarati inamovibili i coloni insediatisi da tempo sul demanio di Rosciano. Ulteriori occupazioni di questo demanio furono sanate con conciliazione omologata dal Prefetto di Teramo mediante ordinanze 23 aprile 1866 e 15 ottobre 1869 (ASTe, *Atti demaniali*, b. 82, Rosciano).

ordinanza 10 aprile 1811⁶⁷. In quest'ultima ordinanza si legge che «le terre ripartite tra i cittadini del Comune di Badessa [...] in tutto della quantità di tomoli 60, tre quarti ed una misura e mezza, restano concesse a perpetuità ai sottoscritti partecipanti col peso dell'annuo canone rispettivamente imposto pagabile nel mese di agosto di ogni anno; bene inteso che potranno i concessionari in ogni tempo affrancare i loro canoni alla ragione del 5 per cento a termine dell'art. 36 del Real Decreto dei 3 dicembre 1808». Seguono il divieto consueto di alienare per 10 anni, la dichiarazione di impignorabilità delle quote, l'avvertimento circa la devoluzione in caso di morosità, ecc. Si trattò, invero, di riconoscimento di diritti di colonia inamovibile sul demanio universale a vantaggio degli Albanesi e dei loro discendenti, che avevano interamente messo a coltura le terre di Badessa fin dal 1744, e dunque, a termini dell'art. 28 del decreto 10 marzo 1810, di riconoscimento di una situazione che nei fatti già realizzava gli obiettivi delle previste quotizzazioni⁶⁸. Non fu di ostacolo al riconoscimento degli usi civici la circostanza che Badessa fosse, alle origini, un latifondo disabitato, né che lo stabilimento in esso dei coloni albanesi fosse avvenuto apparentemente in forza di patti. Fu invece decisiva la considerazione che nel territorio di Badessa fosse stata costituita una *universitas*: esattamente come nel caso di Bozza, era dalla costituzione dell'*universitas* che erano nati gli usi civici.

I diritti acquistati dagli Albanesi sul territorio di Badessa e Piano di Coccia (quelli di pascolo in promiscuità con i cittadini di Pianella) non si fondavano, perciò, su di un titolo contrattuale, ma derivavano dalla loro qualità di *cives* della nuova università: essi erano un attributo della loro qualità di cittadini; una qualità che gli Albanesi avevano assunto grazie allo stabile stanziamento sul territorio ed alla considerazione di essi, da parte del fisco, come centro di imputazione e raccolta dei tributi. L'atto fondativo del 4 marzo 1744 è dunque non un contratto, bensì – proprio come nel caso di Bozza –, una raccolta di capitoli approvati dal sovrano, nel cui demanio ricadde la nuova università di Villa Badessa. La nuova università, che presupponeva il vincolo naturale di incolato assunto dagli Albanesi sul borgo che avrebbero edificato, estendeva la propria giurisdizione a tutto il territorio del latifondo, diventato il suo demanio universale.

Analogo percorso argomentativo fu seguito dagli agenti demaniali con

⁶⁷ ASTe, *Atti demaniali*, b. 83, Rosciano per Villa Badessa, fasc. 3.

⁶⁸ Le quote dei coloni furono successivamente usurpate: l'Intendente, con ordinanze 7 giugno 1833 e 18 giugno 1834, ne ordinò la reintegra al Comune di Rosciano. Fu emessa poi altra ordinanza intendentizia di analogo contenuto, il 6 settembre 1842. Altre occupazioni ancora si verificarono e vennero definitivamente legittimate con ord. prefettizia 18 luglio 1861, approvata con RD 11 settembre 1861 (ASTe, *Atti demaniali*, b. 83, Rosciano).

riferimento ad antichi territori di appartenenza ecclesiastica esistenti in Rosciano: si tratta di Oliveti e S. Giovanni, entrambi oggi frazioni di Rosciano insieme a Villa Badessa. Il tenimento di Oliveti – si legge nelle fonti – era noto come «il feudo». Si trattava, in realtà, di una proprietà del Monastero di S. Maria in Portico, di Napoli, che, al tempo delle operazioni eversive, per effetto delle requisizioni, era gestito dall'amministrazione statale.

Come si legge nella ordinanza di Pio Coppa, consigliere provinciale incaricato della divisione dei demani, del 6 maggio 1819⁶⁹, anche in questo caso il territorio era, alle origini, disabitato, ma pure in esso era sorta, nel tempo, la «popolosa Villa». Ebbene, il decurionato di Rosciano dichiarò al verificatore che i coloni di Villa Oliveti avevano sempre esercitato gli usi civici «in tutta la estensione di quel demanio», cioè in tutto il territorio della proprietà dell'ordine benedettino. Il verificatore non ebbe nulla da obiettare su questo punto, considerato – così si legge nella motivazione dell'ordinanza – «che l'esistenza di una villa in quel demanio fa di necessità anche supporre l'esistenza di alcuni diritti civici senza dei quali non si può trarre la vita, come quelli di legnare, del pascolo e dell'acquare»; e che era del tutto irrilevante che il feudo (o meglio la proprietà ecclesiastica, in questo caso) fosse o meno sopravvenuto ad una comunità già insediata sul territorio che avesse acquisito gli usi precedentemente: «detti usi civici – proseguiva infatti Pio Coppa – o si vogliono riguardare come diritti originari dei coloni di Villa Oliveti o come acquisiti per tacita concessione convalidata da lungo godimento debbono essere sempre compensati in forza della legge del 3 dicembre 1808 e delle istruzioni del 10 marzo 1810»: ossia secondo le disposizioni che stabilivano l'accantonamento in massa di una parte del demanio (ecclesiastico, in questo caso) a vantaggio della *universitas* dei cittadini che avevano acquistato gli usi. Era precisamente il fatto dello stabile stanziamento su un territorio ad aver determinato la esistenza della *universitas*, e perciò soggetti agli usi erano anche «le terre migliorate ed inamovibilmente possedute dai coloni di Villa Oliveti sotto l'annua corrisposta di un tomolo di grano sconcio per ogni tomolo di terreno»: anche queste terre «sono parti di detto demanio e perciò affetti in origine dagli stessi usi civici».

A differenziare il caso di Villa Oliveti da quello di Villa Badessa (ma anche di Villa Bozza) c'è il fatto che, per la prima, non fu mai stipulato un contratto di colonia o di enfiteusi che potesse far supporre un titolo diverso da quello civico per il possesso delle terre da parte dei coloni («considerando che per i suddetti terreni l'amministratore del patrimonio regolare non ha presentati titoli di concessione enfiteutiche per cui è da supporre che le migliorie si siano fatte dai coloni in forza del diritto di

⁶⁹ ASTe, *Atti demaniali*, b. 84, Rosciano per Villa Oliveti, fasc. 3.

coltivazione che vi godevano»). Lo stanziamento della popolazione nella proprietà ecclesiastica di Oliveti ed il dissodamento delle terre avvennero, cioè, in via del tutto fattuale, secondo lo schema caratteristico del contratto di colonia perpetua. Queste considerazioni fecero propendere Pio Coppa per la dichiarazione di inamovibilità dei coloni e per l'assoggettamento del territorio di Oliveti a divisione in massa della parte incolta tra Rosciano (per Villa Oliveti) e l'amministrazione diocesana.

In definitiva, Oliveti era, alle origini, un latifondo ecclesiastico sul quale si insediarono, nel tempo, coloni che, senza nessun titolo contrattuale di concessione proveniente dal proprietario, lo coltivarono e lo pascolarono, e vi esercitarono diritti di legnatico e di acque. Questi coloni formarono da subito, tutti insieme, una villa; e per questo fu dichiarato, dall'ordinanza di Pio Coppa, che tutti i diritti sul territorio erano stati esercitati, dai coloni, a titolo civico, acquistandoli in virtù di lungo possesso per l'acquiescenza da parte del proprietario⁷⁰.

Vicenda analoga si rileva anche per San Giovanni. Anche questo compendio era un latifondo ecclesiastico, e anche qui sorse, nel tempo e in via del tutto spontanea, una villa (Villa S. Giovanni, appunto) in conseguenza dello stanziamento stabile che fecero nel latifondo le persone che erano andate a coltivarlo. Anche in questo caso, Pio Coppa emise ordinanza (6 maggio 1819), nella quale riconobbe la qualità demaniale del fondo sulla base della considerazione che fosse «cosa impossibile il supporre la non esistenza dei divisati usi sul detto demanio, vedendovisi sorta una villa, che al certo senza legna, senz'acqua, e senza pascolo tanto essenziale per trarne la vita, sarebbe stata per sempre seppellita sotto i tronchi e sotto gli sterpi». Neppure per il latifondo di S. Giovanni era intervenuto, alle origini dello stanziamento dei coloni, un contratto di concessione. Se ne doveva concludere che il titolo in forza del quale i coloni avevano rapporto con la terra fosse quello civico, e cioè il fatto che essi costituissero una *universitas*⁷¹.

Le vicende di Villa Oliveti e Villa San Giovanni, entrambe oggi frazioni di Rosciano, sono utili a precisare ancor meglio il quadro relativamente a Villa Badessa. A differenziare i primi due casi dall'ultimo sta il fatto che,

⁷⁰ Seguì ord. intend. 28 febbraio 1835, che ordinò l'esecuzione della precedente di Pio Coppa. La divisione in massa fu fatta ed approvata con ord. intend. 9 aprile 1836. Quest'ultima fu poi annullata dalla Corte dei conti con decisione 19 febbraio 1838, la quale prescrisse di attenersi più fedelmente alla decisione di Pio Coppa del 1819. Fu quindi rifatto l'accantonamento, e nuovamente approvato con ord. intend. 14 febbraio 1840. Si procedette poi con la quotizzazione della parte toccata a Villa Oliveti, ma questa non fu mai approvata sovranamente, sicché tale porzione non perse la qualità demaniale (ASTE, *Atti demaniali*, bb. 84 e 85, Rosciano per Villa Oliveti).

⁷¹ Nel caso di Villa S. Giovanni, tutta la parte assegnata al Comune di Rosciano in rappresentanza di tale villa fu regolarmente suddivisa, e la divisione approvata con decreto reale 12 settembre 1836 (ASTE, *Atti demaniali*, b. 86, Rosciano per Villa S. Giovanni).

per Badessa, come ho detto, risulta che il possesso da parte dei coloni sia iniziato in virtù di un apparente contratto colonico intervenuto nel 1744; e questo avrebbe potuto costituire un ostacolo al riconoscimento degli usi civici proprio perché l'origine dei diritti poteva apparire non civica, bensì contrattuale. Tuttavia, come ho mostrato, nessun dubbio circa la natura civica dei diritti fu avanzato dagli agenti demaniali che eseguirono le leggi eversive riguardo a Badessa, i cui abitanti furono pacificamente riconosciuti come titolari di diritti civici. Fu infatti determinante la considerazione che le comunità costituivano ciascuna una *universitas*. Era stata proprio la costituzione dell'*universitas* a determinare la nascita dei diritti civici, perché non era pensabile università senza usi civici, cioè senza diritti il cui esercizio concorresse, per le *utilitates* che essi offrivano, al soddisfacimento delle necessità economiche dei cittadini.

6. Conclusioni

Sia per Badessa, sia per Bozza, le relazioni storico-giuridiche formate in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del connesso regolamento di esecuzione, adottato con RD 26 febbraio 1928, n. 332, confermarono le ordinanze emesse nel periodo eversivo che avevano riconosciuto natura di *universitas* a Bozza e a Badessa, e natura civica ai diritti dei loro abitanti. Per quanto riguarda Villa Badessa, esiste la *Relazione storico-giuridica sui demani del Comune di Rosciano*, stilata da Luigi Matacchione il 5 novembre 1940⁷²; per quanto riguarda l'ex feudo di Bozza, si conserva la *Relazione storico-giuridica relativa ai demani dei Comuni di Atri e Mutignano (oggi Pineto)*, di Francesco Fabiani, del 19 ottobre 1931⁷³. Entrambi gli istruttori confermarono le decisioni del sec. XIX, riconoscendo tanto a Badessa, quanto a Bozza, la natura di *universitas*, ed ammettendo che gli antichi coloni di origine albanese avessero acquistato diritti di uso civico sui demani proprio in quanto cittadini delle rispettive *universitates*.

La vicenda degli Albanesi di Bozza e Badessa lascia allora spazio a qualche considerazione finale.

In primo luogo, questa vicenda mostra come, nel caso degli Albanesi, la soluzione adottata dai proprietari dei fondi per realizzare gli obiettivi di politica economica, consistenti nel porre a coltura le terre fino a quel momento incolte, sia stata quella dello stabile insediamento degli stessi Albanesi in un territorio e della costituzione di essi in università autonome, le quali, per le loro piccole dimensioni e la presenza solo embrionale di

⁷² ASAg, *commissariato usi civici, Atti amministrativi*, Rosciano.

⁷³ ASAg, *Commissariato usi civici, Atti amministrativi*, Atri.

organi di rappresentanza, presero il nome di “ville”⁷⁴. Vista l'impossibilità di integrare gli Albanesi con le popolazioni autoctone, dalle quali questi ultimi differivano per lingua, tradizioni, rito religioso, non si scelse la via della semplice concessione colonica delle terre, bensì appunto quella della costituzione di nuove realtà cittadine. A questa soluzione conduceva del resto il fatto che, sia nel caso di Bozza che in quello di Badessa, si trattava di territori disabitati.

La vicenda delle nuove università formate dagli Albanesi attesta, più in generale, come le università meridionali si siano andate formando, proprio secondo l'insegnamento degli antichi demanialisti meridionali, per il concorso di due elementi: uno fattuale – lo stanziamento stabile di una popolazione su un territorio – ed uno giuridico – il riconoscimento dell'agglomerato come centro numerato per fuochi fiscali.

Il demanialista Rocco Pecori⁷⁵, nel secolo XVIII, scriveva come l'origine dell'università fosse la stessa della famiglia, perché la città era un'unione di molte famiglie, la quale, a sua volta, era il frutto dell'istinto di «sociabilità» connaturato all'uomo. Sebbene nascesse dal basso, l'*universitas* apparteneva tuttavia al novero degli enti soggetti al governo centrale: «Città o popolo soggetto [...] egli è colui, che dipende dal governo di un altro popolo, o principe con diritto di superiorità: come sono tutte le città, e popoli dipendenti dalle repubbliche, e tutte le città de' regni: tali sono le università del nostro regno, che sono soggette, non libere, perché soggiacciono, e dipendono dal governo superiore, cioè dall'imperio del principe».

Sono dunque concettualmente distinti, nel pensiero del Pecori, l'origine dell'agglomerato sociale mediante lo stabile stanziamento su un territorio, che è più o meno spontaneo e rileva come presupposto fattuale, ed il suo assoggettamento al controllo regio, che è frutto di una scelta precisa del governo centrale, il quale sceglie di considerare la nuova

⁷⁴ Una modalità di stanziamento e di organizzazione amministrativa, questa per “ville”, piuttosto diffusa nel regno meridionale in età moderna, e legata proprio alla politica economica dei regnanti, tendente – come già chiarito – allo sfruttamento e alla coltivazione delle terre rimaste improduttive fino a quel momento (Bulgarelli Lukacs, *Economia rurale e popolamento*, cit.). Per coevi fenomeni insediativi, del pari puntiformi, che presero il nome di “viles”, “comùn”, “consorterie”, che erano però comunioni di diritto privato, e non *universitates* nel senso di enti amministrativi, si v. Ugo Petronio, *Le consorterie valdostane*, in *Rivista di diritto agrario*, a. LXXVIII (1999), fasc. 3, pp. 372-423; Id., *Alcune osservazioni sui rapporti tra regole e comuni cadorini (in margine ad una controversia tra le Regole di Costalta, Presenaio, San Pietro e Valle e il Comune di San Pietro di Cadore)*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 683-701; Emilio Romagnoli, *Regole dell'arco alpino*, in *Novissimo Digesto italiano*, appendice, vol. VI, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1986, pp. 604-614.

⁷⁵ Rocco Pecori, *Del privato governo dell'università*, vol. I, Napoli, Donato Campo, 1770, pp. 8-11.

comunità per fini fiscali. Il Pecori affermava, in un altro passo, che per fare un'*universitas* fossero necessari almeno dieci fuochi, ossia almeno dieci unità fiscali.

Sebbene formate da due elementi, la rilevanza delle università come tali rispetto all'ordinamento regio dipende infatti dall'elemento formale ed estrinseco, ossia dall'assoggettamento della comunità ad autonoma numerazione dei fuochi fiscali. È proprio nella autonoma numerazione dei fuochi presenti in una comunità – operazione ordinata dal fisco centrale – che si coglie la volontà sovrana di considerare la comunità stanziata sul territorio come *universitas*. Le università meridionali, infatti, nacquero ed ebbero ragion d'essere per soli fini fiscali, quali centri di raccolta dei tributi⁷⁶, ossia delle cosiddette “funzioni”⁷⁷ che il regio erario attendeva dal territorio. È proprio nella autonoma numerazione dei fuochi che si coglie l'atto fondativo della università in quanto tale.

Come si è visto, nel caso di Villa Bozza e di Villa Badessa ricorrono sia il requisito dello stabile stanziamento della popolazione in un luogo, e perciò della costituzione del vincolo di incolato, sia – nella sola Villa Bozza, perché dopo il 1744, quando fu fondata Villa Badessa, non si fecero più numerazioni – quello della numerazione dei fuochi fiscali. Villa Bozza, piccola comunità di Albanesi, oscillò a lungo intorno alla dimensione minima di dieci fuochi, prima di espandersi fino ad essere, oggi, la frazione più popolosa del Comune di Montefino.

Nella considerazione dell'agglomerato urbano come autonomamente rilevante per il fisco, e nel suo conseguente assoggettamento alla numerazione per fuochi, è implicito il riconoscimento dell'*universitas* come “corpo morale”, cioè come persona giuridica, soggetta al controllo del fisco regio. Tra i titolari di rendita censiti nel catasto figura, del resto, per i beni che possiede, la stessa *universitas* quale persona distinta da quelle dei cittadini⁷⁸.

⁷⁶ Alessandra Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1993; Ead., *Le “universitates” meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone*, in *Clio*, a. XVIII, n. 2 (aprile-giugno 1982), pp. 208-226; Ead., *Le “universitates” meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, in *Clio*, a. XVII, n. 1 (gennaio-marzo 1981), pp. 5-25; Federico Roggero, *Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa anastatica del Tractatus de collecta, seu bonatenentia, di Nicola Antonio Marotta*, Roma, Viella, 2008. Già il Calasso, *La legislazione statutaria*, cit., p. 222, individuò proprio nella fiscalità la manifestazione – l'unica, dopo l'epoca federiciana – del sistema di governo accentratore del regno meridionale.

⁷⁷ «quia functio, tributorum alicuius rei exolutio nominatur», scriveva Nicola Antonio Marotta, *De collecta, seu bonatenentia*, cit., cap. III, n. 1, p. 9, prendendo spunto da Cod. 1.2.5.

⁷⁸ Sempre Rocco Pecori insisteva sulla natura di «corpo morale» assunta dall'università. Egli definiva l'*universitas* come «collectio domorum & personarum sub eodem jure sociatarum in uno loco ad unum corpus efformandum: una radunanza di case, e di persone

All'atto della loro fondazione, e della loro costituzione in persone giuridiche, le università meridionali venivano individuate, come aventi giurisdizione fiscale su un territorio ben preciso. Anzitutto in questo senso – nel senso cioè di ambito per l'esercizio di una giurisdizione a fini fiscali, prima ancora che per l'esercizio di altre giurisdizioni – le università avevano un proprio territorio “amministrativo”, concettualmente distinto dal *dominium* che l'*universitas* medesima esercitava su alcuni fondi, più o meno vasti e di natura demaniale o patrimoniale. Il territorio amministrativo delle università meridionali si individuava, in generale, a partire dalle dettagliatissime numerazioni dei fuochi, che, dal 1443 in poi, vennero fatte con una certa regolarità e con precisione villa per villa, al fine di quantificare il gettito atteso da ciascuna comunità nel suo complesso, rappresentato dalla moltiplicazione dell'imposta unitaria per il numero dei fuochi numerati⁷⁹, e poi dai catasti, attraverso i quali l'imposta era ripartita

ligate sotto una stessa società, e fortuna in un luogo, per rappresentare un sol corpo» (Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 2). Cfr. anche Giuseppe Maffei, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum*, pars I, Neapoli, Giuseppe Zambrano, 1841, p. 269, che affermava: «universitas persona ficta censeatur». Così pure il Basta spiegava che l'*universitas* dovesse intendersi «pro hominum multitudine ex diversiis familiis certo sub regimine ad commune bonum consociatam» (Giuseppe Basta, *Institutiones iurium universitatum*, I, Neapoli, Typographia Lanciana, 1777, p. 6). Come è noto, Francesco Calasso, *La legislazione statutaria*, cit., pp. 281 ss., individuò nel decentramento del periodo angioino e nella conseguente nascita di magistrature cittadine il momento genetico della personalità giuridica delle università. Sulla questione della personalità giuridica delle università meridionali è tornato, di recente, Ugo Petronio, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Rivista di diritto civile*, anno LII (2006), n. 5, parte I, pp. 615-665. Val la pena di ricordare anche la originale, antica, tesi di Leopoldo Franchetti, *Relazione alla commissione reale pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno*, in Id., *Mezzogiorno e colonie*, con saggio storico su L. F. di Umberto Zanotti-Bianco, Firenze, La Nuova Italia, 1950, pp. 171-213, che riconobbe alle antiche università meridionali una personalità giuridica, «personalità al cui carattere partecipava il demanio che con essa si compenetrava». Poiché invece, a suo giudizio, il comune, succeduto alla università, era «ente non solamente distinto dal demanio, ma incapace di rappresentarlo», propose per l'appunto l'erezione dello stesso demanio in ente morale («restituire al demanio quella personalità giuridica di cui è stato spogliato»).

⁷⁹ «fuit actum, ut sublatis omnibus subventionibus gabellis, aliisque veteribus gravaminibus, ita tantum functiones solverentur. Ita similiter ac facta descriptione totius Regni, pro quolibet foculari ipsius solveretur ducatus unus» (Annibale Moles, *Decisiones supremi tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis superiori saeculo ... nunc vero in lucem editae per D. Franciscum Moles*, Neapoli, ex Regia Typographia Aegidii Longi, sumptibus Ignatii Rispoli, 1670, p. 3). Invero, Alfonso d'Aragona, senza innovare nella sostanza, rese però stabile la numerazione dei fuochi nel regno meridionale. Lo fece nel parlamento tenutosi a Napoli, nel convento di San Lorenzo dei Frati minori, dal 28 febbraio al 9 marzo 1443, cioè all'indomani della definitiva vittoria sugli angioini (Antonio Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'europa occidentale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 233; Del Treppo, *Il Regno aragonese*, cit., pp. 111-114; Roggero, *Universitates, censi*, cit., p. 71). La

fra tutti i bonateneri, cioè fra coloro che possedevano beni nel territorio dell'*universitas*.

I casi di Bozza e di Badessa mostrano tutto questo con evidenza: le comunità degli Albanesi ebbero propri rappresentanti, mediante i quali dialogarono con la città di Atri e con il sovrano; il “territorio amministrativo”, rilevante ai fini fiscali, delle nuove, piccole, università era poi costituito, rispettivamente, dal territorio del nuovo insediamento ricadente nel feudo, che da inabitato divenne dunque popolato, e dal territorio dell'antico possedimento allodiale farnesiano, che diventò demanio universale.

I casi di Bozza e di Badessa evidenziano poi ancora, emblematicamente, come sia la nascita dell'*universitas*, e cioè il riconoscimento della comunità come entità rilevante per il fisco, a determinare, nel regno meridionale, la nascita degli usi civici. Come si legge nei documenti che ho richiamato – e come è opinione comune nella demanialistica meridionale – la nascita di una università comportava di necessità l'insorgere degli usi civici in capo ai cittadini. Verrebbe da dire, volendo sintetizzare in una formula il ragionamento fatto da Giuseppe de Thomas in nel caso di Villa Bozza, che “ubi universitas, ibi usus”. Non è cioè pensabile, nel regno

numerazione si sarebbe dovuta fare ogni tre anni, poi – ridimensionato l'ambizioso progetto – ogni quindici. Nei fatti, però, a causa delle ingenti spese che comportavano, e che ricadevano naturalmente per intero sulle popolazioni, le numerazioni si fecero a singhiozzo: nel 1561, nel 1591-5, nel 1649, nel 1662-9, nel 1732 (quest'ultima però, sebbene portata a termine, non entrò mai in vigore) e nel 1737 (cfr. *Nova situatione de' pagamenti fiscali delli carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adobi de' baroni, e feudatarii, fatta per la Regia Giunta in Palazzo di ordine Don Indico Velez de Guevara dal primo di settembre 1648 avanti*, Napoli, Regia Stampa di Egidio Longo, 1652; *Nova situatione de' pagamenti fiscali de' carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, et adobi de' baroni, e feudatarii, dal primo di gennaio 1669 avanti fatta per la Regia Camera della Summaria di ordine di Pietro Antonio di Aragona*, Napoli, Regia Stamperia di Egidio Longo, 1670). In bibliografia, si v. Ilaria Zilli, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli (1669-1737)*, Napoli-Roma, Edizioni scientifiche italiane, pp. 43-59; Antonio Di Vittorio, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734)*, vol. I: *Le finanze pubbliche*, Napoli, Giannini, 1969, pp. 93-4; Maria Rosaria Barbagallo De Divitiis, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, Archivio di Stato di Napoli, 1977, pp. 11 e 19; Antonio Di Vittorio, *La mancata numerazione dei fuochi del 1732 nel viceregno austriaco di Napoli*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969. Come è stato esattamente osservato, le numerazioni dei fuochi, insieme alle maggiori istituzioni create durante l'epoca aragonese (il Sacro Regio Consiglio, la Vicaria, la Camera della Sommaria e la Dogana di Puglia) durarono fino all'epoca napoleonica e furono i segni chiari della sovranità della monarchia meridionale e del carattere unitario del regno. Esse, infatti, «seppero sempre ricomporre i complessi equilibri di uno stato assolutistico-feudale» (Ruggero Moscati, *Lo Stato “napoletano” di Alfonso d'Aragona*, in *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516)*, Atti del IX Congresso di storia della corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973), vol. I: *Relazioni*, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1978, pp. 85-102).

meridionale, la nascita di una università priva di un demanio, cioè di un fondo, più o meno vasto, sul quale i cittadini possano esercitare gli usi traendo dal territorio alcune utilità elementari.

Nascendo insieme alla *universitas*, gli usi civici contribuiscono, così, a definire il quadro dei diritti che particolarmente competono al cittadino dell'università. Essi sono attestati, nel caso di Bozza e Badessa, negli stessi capitoli fondativi, i quali si annoverano – come ho già detto – nella moltitudine di “capitoli”, “ordini”, “statuti”, “grazie”, e simili, di cui è costellata la storia delle comunità del meridione, compreso l'Abruzzo⁸⁰. Questi documenti, ed altri a loro simili, che assumevano sempre una esteriore forma contrattuale perché sempre erano soggetti, punto per punto, alla approvazione da parte del sovrano o del barone (secondo che si trattasse di università demaniali o infeudate), consacravano, secondo la varietà delle situazioni locali, i diritti di ciascun cittadino dell'università. Il Calasso, come è noto, ritenne che «sotto la forma supplice della richiesta, erano presentati al re (o al signore), per la conferma, dei provvedimenti deliberati già dall'università cittadina raccolta in parlamento, o rappresentata dal suo Consiglio»⁸¹. Questa lettura, seppure valida in molti contesti, non si attaglia alle università di nuova fondazione popolate dagli Albanesi. Tuttavia, anche i capitoli fatti a Bozza e a Badessa mostrano come gli usi civici si inserissero nel complesso dei diritti e dei doveri – pure essi civici – del cittadino dell'università, concorrendo a definirne lo *status* complessivo, il quale era disegnato in modo del tutto peculiare rispetto a quello di cittadini di altre università e al diritto comune.

Nel quadro dei diritti attribuiti ai *cives*, gli usi civici, per il loro contenuto economico, erano una fonte di reddito, integrativa ma insostituibile – e a volte addirittura primaria, come nel caso di Villa Bozza e Villa Badessa – per coloro che avevano preso dimora stabile in un determinato territorio: i demani, cioè le terre soggetti agli usi, offrivano infatti la legna per il focolare, ma anche le vaste estensioni dei pascoli, indispensabili per l'industria armentizia. Chi pure possedeva, o traeva parte del proprio reddito, da un piccolo appezzamento messo a coltura, aveva bisogno dei demani per integrare il proprio regime economico, in misura più o meno rilevante.

⁸⁰ Per la varietà tipologica di questi documenti, oltre ai già citati lavori di Gaetano e Francesco Sabatini, si v. Giovanni Muto, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IX, Roma 1994, pp. 17-67.

⁸¹ Calasso, *La legislazione statutaria*, cit., p. 208, che nella fioritura degli statuti meridionali vide il progressivo affermarsi delle libertà cittadine di fronte alla monarchia. Giovanni Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico nel Regno di Sicilia citra farum sotto gli Aragonesi*, in *Annali del Seminario giuridico economico della R. Università di Bari*, anno VI, fasc. II (1934), ora in Id., *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di storia giuridica meridionale*, vol. I, Bari, Cacucci, 1994, pp. 357-361, ritenne, al contrario, che proprio la necessità costante del *placet* dell'autorità superiore evidenziasse la limitatezza delle libertà cittadine.

Senza il concorso dei diritti civili, di questa insostituibile fonte di reddito, gli abitanti dell'università non sarebbero stati in grado di far fronte alle imposte che si ripartivano tra di loro in base al catasto. Come emerge chiaramente dal caso di Bozza e Badessa, favorendo lo stanziamento degli Albanesi si operò in modo da consentire a questi ultimi la coltivazione di alcune quote del territorio – quelle più adatte alla coltura agraria e sufficienti ai bisogni di ciascuna famiglia –, mantenendo le altre parti del feudo a pascolo libero. In molte altre realtà – come è ampiamente noto – gli usi di pascolo e legnatico integrarono il reddito ritratto dalla piccola proprietà coltivatrice. In ogni caso, gli usi civili concorrevano, in misura più o meno preponderante, a formare il reddito dei *cives* tenuti al pagamento delle imposte, che ad intervalli regolari durante l'anno venivano raccolte dai percettori dell'università facendo la “colletta” tra i cittadini e, poi, consegnate ai percettori regi competenti per provincia.

Infatti, di fronte al fisco regio – questo è un dato essenziale e caratterizzante il sistema fiscale napoletano –, è anzitutto la stessa *universitas* come “corpo”, cioè come ente distinto dai singoli cittadini, ad essere tenuta al pagamento delle imposte attese dall'erario in base all'ultima numerazione dei fuochi. Il soggetto dal quale l'erario attende le imposte, quantificate in proporzione al numero dei fuochi è in primo luogo, e salvo l'eventuale regresso contro il contribuente per le somme anticipate l'*universitas* come “corpo”. Il singolo cittadino o bonatenente, invece, risponde del debito fiscale nei rapporti interni con l'università, che distribuisce il carico complessivo tra i cittadini ed i bonatenenti (ma anche su sé stessa, in quanto persona giuridica, per i beni produttivi di reddito, demaniali e patrimoniali, che possiede), in base alle rispettive sostanze, così come risultanti dal catasto⁸².

La storia delle università di Villa Bozza e Villa Badessa evidenzia, allora, altresì, per come si è dipanata, uno stretto, cruciale, legame originario tra usi civili e fisco. Se infatti è per soli fini fiscali che viene costituita l'università, e se è anzitutto l'università in quanto tale ad essere responsabile verso il fisco centrale, è primariamente per gli interessi dell'erario alla raccolta del gettito che vengono attribuiti gli usi: è proprio in funzione del pagamento delle imposte da parte del “corpo morale” dell'*universitas* nella complessiva misura risultante dalla numerazione dei fuochi – l'unico vero interesse del sovrano napoletano nei confronti delle comunità locali – che, all'atto della costituzione della stessa *universitas*, venivano concessi gli usi ai cittadini.

La storia di Villa Bozza e Villa Badessa mostra, in altri termini, come gli usi civili, correttamente inquadrati nella realtà economica del tempo,

⁸² Roggero, *Universitates, censi e imposte dirette*, cit., pp. 69-93, ed ivi riferimenti alla dottrina napoletana.

nacquero funzionalizzati alle esigenze del fisco napoletano di antico regime, per come esso era strutturato ed imperniato sulla costellazione delle piccole o grandi università sparse sul territorio del regno, che al proprio interno ripartivano il carico fiscale tra i cittadini, oltreché tra i forestieri bonatenenti. In questa chiave funzionale devono intendersi, altresì, alle origini, la insopprimibile destinazione e l'inalienabilità dei beni dell'*universitas* soggetti agli usi, implicite nella più generale nozione dei beni dell'università come beni strumentali, in quanto appunto destinati a soddisfare – direttamente (i beni demaniali) o indirettamente (i beni patrimoniali)⁸³ – le necessità economiche dei cittadini tenuti al pagamento dei pesi fiscali proporzionalmente alle rispettive sostanze.

Al di là delle più o meno retoriche “sacralizzazioni” degli usi e dei beni da essi gravati – come è noto, la demanialistica non si stancava di ripetere, con formule variabili, che gli usi erano necessari ai *cives* “ne vitam inermem et inopem ducerent”, e che essi si fondavano sul diritto naturale: formule tratlätze, o “vecchi feticci”, per riprendere il linguaggio di Guido Astuti⁸⁴, ripetuti ancora oggi acriticamente, in un quadro normativo ed economico completamente cambiato – il vero interesse che, alle origini, sta dietro la nascita degli usi civici in quanto diritti reali riconosciuti dall'ordinamento regio, e che spiega il *favor* verso di essi, nonché il particolare regime di vincoli stabilito sui demani, non è quello del rispetto per le collettività ed i loro diritti originari, o per la loro sopravvivenza, ma, anzitutto, quello del fisco regio a fare il pieno delle imposte dovute dalle università.

Tanto è vero che – come è noto –, mutato, durante il Decennio, il sistema fiscale con l'introduzione dell'imposta fondiaria (legge 8 agosto 1806), che spostò il centro dell'attenzione del fisco dall'*universitas*, diventata comune, al singolo cittadino, sul cui fondo in proprietà privata gravava l'imposta, i diritti civici non avevano ragion d'essere (o almeno così si pensò), sicché furono avversati dal fisco, il cui atteggiamento verso di essi

⁸³ Luigi Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane. Studio storico-legale con tre appendici: 1. Della Sila di Calabria; 2. Il Tavoliere di Puglia; 3. Leggi, decreti e istruzioni relativi ai demanii comunali, feudali, ecclesiastici, alla Sila e al Tavoliere*, 2a ed. ampliata e migliorata, Napoli, Ernesto Anfossi, 1885, pp. 34-6. Già il Pecori, op. cit., aveva distinto i beni delle università in due categorie: beni detti (impropriamente) demaniali e beni «privati universali», ossia patrimoniali (pp. 29-30).

⁸⁴ Guido Astuti, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in *Atti del primo convegno internazionale di diritto agrario (Firenze, 28 marzo-2 aprile 1954)*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 7-18, ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a cura di Giovanni Diurni, vol. II, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1984, pp. 1151-1174; Id., *Vecchi feticci in tema di usi civici*, in *Giurisprudenza italiana*, CVI (1954), p. I, 1, cc. 119-122, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1195-1201; Id., *A proposito di vecchi feticci in tema di usi civici*, in *L'Italia agricola*, XII (1955), pp. 3-7, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1203-1210; Id., *Una curiosa polemica in tema di usi civici*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXV (1956), pp. 64-77, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1211-1221.

mutò radicalmente⁸⁵.

Oltre a quanto già detto, la storia di Villa Bozza e di Villa Badessa attesta allora, in ultima analisi, l'originario legame tra usi civici e fisco ben presente nell'ordinamento napoletano di antico regime perché fondato, oltre che su di una esatta analisi della realtà economica, sulla struttura dell'ordinamento tributario meridionale. E se pure successivamente, nella legislazione del decennio napoleonico, questo legame – sebbene in realtà il quadro economico non fosse cambiato poi tanto; ma di questo i Francesi non vollero tener conto, preoccupati com'erano soltanto di far cassa⁸⁶ –

⁸⁵ Cadde così, nel nuovo sistema fiscale, la funzionalizzazione degli usi civici, in quanto tali, alle necessità del fisco; si affermò, anzi, il principio contrario: ad essere funzionali agli obiettivi di politica fiscale erano la abolizione degli usi e la divisione dei demani in quote da assegnare in proprietà privata. La normativa eversiva – sono cose troppo note perché si debba indugiare qui su questo punto – fu rivolta, infatti, al fine di individuare nei demani quelle terre che, per la loro attitudine alla coltivazione, avrebbero potuto essere ridotte in privato dominio, lasciando così al godimento dei *cives* i soli boschi ed i pascoli. Se prima si era insistito sui diritti naturali ed inalienabili dei cittadini ad usare le terre universali, ora si blandirono quegli stessi cittadini, illudendoli con il miraggio di diventare finalmente proprietari di una quota: perché, in realtà, al possesso della quota conseguiva il pagamento della fondiaria. Lo rilevò lucidamente già Giustino Fortunato, *La questione demaniale nelle provincie napoletane*, in *La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti*, n. 96, vol. 4°, 2 novembre 1879, p. 295. Nella legislazione eversiva i vincoli sui demani rimasero in vigore, ma con un fondamento completamente diverso: si intravide infatti pur sempre che, con essi, si sarebbe potuto raggiungere un obiettivo fiscale: essi vigevano – e vigono tutt'ora, poiché è pur sempre questa la logica alla quale si ispira l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 – a salvaguardia del perseguimento dell'obiettivo finale delle quotizzazioni, e, perciò, del pagamento dell'imposta fondiaria da parte del quotista.

⁸⁶ Su di un altro versante, la politica dei Francesi, guidata da identica aspirazione, si attuò con la eversione dell'asse ecclesiastico e la sua alienazione (Pasquale Villani, *La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1964). Sia della divisione dei demani, che della vendita dei beni nazionali, come è noto, dell'operazione, si avvantaggiarono i borghesi latifondisti, che incrementarono il loro patrimonio; nonché, per l'appunto, il fisco. Cfr., tra gli altri, Antonio Cestaro, *Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno. Linee di una ricerca ambientale dal 1750 al 1875*, Brescia, Morcelliana, 1963; Antonio Salandra, *Sui demani comunali nel Mezzogiorno*, in Id., *Politica e legislazione. Saggi*, a cura di G. Fortunato, Bari, Laterza & figli, 1915, pp. 261-283; Romualdo Trifone, *Feudi e demani. L'eversione della feudalità nell'Italia meridionale. Dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909, spec. pp. 361-378; Angela Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, Einaudi, 1965, pp. 273-289. Per la provincia di Teramo, dove tutto sommato si aveva in partenza una buona distribuzione della proprietà fondiaria, si v. Carmelita Della Penna, *Gli esiti della questione demaniale in Abruzzo*, in *Mandamus ut liber...sit usus. Per una moderna gestione ed una nuova tutela dei beni di uso civico. Atti del convegno (Abbazia di San Clemente a Casauria, 5 settembre 1998)*, a cura di A. Varrasso, Villamagna, Tinari, 2000, pp. 65-128, nonché il quadro disincantato di Francesca Fausta Gallo, *Dai gigli alle coccarde. Il conflitto politico in Abruzzo (1770-1815)*, Roma, Carocci, 2002, e di Gennaro Incarnato, *Selva de Colli dagli Acquaviva d'Atri e Conti di Conversano ai Savini. L'emergere del fantasma della borghesia dal crollo delle speranze dei "riformisti", e dalla crisi aristocratica*, in Francesco

venne meno per via della riforma fiscale e della conseguente obbligatoria divisione dei demani, e non fu più ricostituito, esso dovrebbe però essere tenuto presente per inquadrare la genesi e la funzione degli usi nel loro esatto contesto storico-economico e, perciò, per apprezzare nella loro reale portata principi e formule della demanialistica che sono tuttora in voga.

Savini e la storiografia abruzzese e molisana tra Ottocento e Novecento. Atti del convegno nazionale di studi (Teramo, 4, 5, 6 dicembre 1997), Teramo, Istituto abruzzese di ricerche storiche, 2002, pp. 11-40, ora in Id., *La maledizione della terra (1500-1848). Per una storia, non solo agraria, dell'Italia meridionale*, Napoli, Loffredo, s.d. (stampa 2000), pp. 73-89; *La popolazione del Mezzogiorno nella statistica di Re Murat*, a cura di Stefania Martuscelli, prefazione di Alfonso Scirocco, Napoli, Guida, 1979, p. LXXXII; Ercole Pennetta, *L'azione economico-sociale delle Società Economiche abruzzesi-molisane nel decennio di preparazione*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. XXXIX, fasc. IV (ottobre-dicembre 1952), ora in appendice a Id., *L'azione delle società economiche nella vita delle provincie pugliesi durante il regno borbonico*, Bari, Società Editrice Tipografica, 1954, pp. 119-127.